

- **Condizioni di Assicurazione**
- **Informativa sulla privacy e sulle tecniche di comunicazione a distanza**

SOMMARIO

1. CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE	pag.	3
2. INFORMATIVA SULLA PRIVACY E SULLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA	pag.	12

1. CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Unismart 2007 (Tariffa UH5)

Art. 1 OBBLIGHI DELLA IMPRESA DI ASSICURAZIONE

Gli obblighi dell'Impresa di Assicurazione risultano esclusivamente dalla Proposta-Certificato, dalle presenti Condizioni di Assicurazione, dal Regolamento del Fondo Interno Assicurativo, dalla Lettera Contrattuale di Conferma e dalle eventuali Appendici al Contratto, firmate dall'Impresa di Assicurazione stessa. Per tutto quanto non espressamente qui regolato, valgono le norme di legge applicabili.

Art. 2 CONFLITTO DI INTERESSI

AVIVA S.p.A., Impresa di Assicurazione che commercializza il presente Contratto, è controllata da Aviva Italia Holding S.p.A. che detiene una quota di partecipazione del 50 per cento del capitale sociale dell'Impresa di Assicurazione ed è partecipata da AVIVA Italia S.p.A. (1 per cento) e da UniCredit Banca S.p.A. (49 per cento). AVIVA S.p.A. fa capo al Gruppo Inglese AVIVA Plc.

Il prodotto viene distribuito da UniCredit Banca S.p.A. appartenente al Gruppo UniCredito Italiano.

Art. 3 PRESTAZIONI ASSICURATE

Le prestazioni previste dal Contratto, da corrispondere ai Beneficiari designati, sono:

- una prestazione in caso di vita dell'Assicurato a scadenza del Contratto come specificato al successivo paragrafo 3.1;
- una prestazione in caso di decesso dell'Assicurato durante la validità del Contratto come specificato al successivo paragrafo 3.2.

3.1 PRESTAZIONI ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO

Il presente Contratto prevede alla scadenza contrattuale, il 30 giugno 2014, la corresponsione, ai Beneficiari designati, di un valore di rimborso a scadenza uguale al maggior valore tra:

- a) il controvalore delle quote calcolato moltiplicando il valore unitario delle quote del Fondo Interno Assicurativo al 30 giugno 2014 per il numero delle quote possedute alla stessa data;
- b) il valore di rimborso minimo a scadenza pari al controvalore delle quote calcolato moltiplicando il numero delle quote possedute al 30 giugno 2014 per il valore unitario delle quote del Fondo Interno Assicurativo alla data di costituzione dello stesso, pari a Euro 5,00;
- c) il controvalore delle quote calcolato moltiplicando il numero delle quote possedute al 30 giugno 2014 per il massimo valore unitario delle quote del Fondo Interno Assicurativo raggiunto nel periodo che va dalla data di costituzione dello stesso al 30 novembre 2008;

A tale capitale liquidato a scadenza verranno applicate le imposte previste dalla Legge.

Il presente Contratto non prevede alcun valore minimo prestato dall'Impresa di Assicurazione. La differenza a scadenza così come definita nel successivo capoverso, viene prestata da HVB Milano all'Impresa di Assicurazione. In caso di insolvenza o in caso di fallimento di HVB Milano il rischio non viene assunto dalla Aviva S.p.A. e resta a carico dell'Investitore-contraente; in questo caso la prestazione a scadenza potrebbe essere inferiore al premio unico corrisposto.

Per differenza a scadenza, si intende l'eventuale differenza, se positiva, fra il valore di rimborso minimo a scadenza (o, se maggiore, il valore massimo raggiunto dalle quote nel periodo che va dalla data di costituzione del Fondo al 30 novembre 2008) ed il controvalore delle quote calcolato moltiplicando il valore unitario delle quote del Fondo Interno Assicurativo al 30 giugno 2014 per il numero delle quote possedute alla stessa data.

3.2 PRESTAZIONI ASSICURATE IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO

In caso di decesso dell'Assicurato - nel corso della durata contrattuale, qualunque ne sia la causa, senza limiti territoriali, senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato **stesso e con i limiti indicati al successivo Art. 4 "LIMITAZIONI DELLA MAGGIORAZIONE PER LA GARANZIA CASO MORTE"** - l'Impresa di Assicurazione corrisponde, ai Beneficiari designati, il Capitale Caso Morte ottenuto come somma dei seguenti due importi:

- a) il controvalore delle quote del Fondo Interno Assicurativo calcolato moltiplicando il numero delle quote per il valore unitario delle stesse del secondo giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento della richiesta di liquidazione per decesso, da parte dell'Impresa di Assicurazione;
- b) la maggiorazione per la Garanzia Morte ottenuta applicando all'importo indicato al punto a) le percentuali di maggiorazione indicate nella Tabella che segue, determinate in funzione dell'età dell'Assicurato alla data del decesso:

ETÀ DELL'ASSICURATO (in anni interi) ALLA DATA DI DECESSO	% DI MAGGIORAZIONE
da 18 anni a 39 anni	5,00%
da 40 anni a 54 anni	2,00%
da 55 anni a 64 anni	1,00%
da 65 anni ed oltre	0,20%

La suddetta maggiorazione non può comunque essere superiore a 50.000,00 Euro.

Il valore del Capitale Caso Morte potrebbe risultare inferiore al premio unico corrisposto, sia per effetto, nel corso della durata contrattuale, del deprezzamento delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione, sia per l'applicazione delle spese indicate all'Art. 13 "SPESE" che segue.

Art. 4 LIMITAZIONI DELLA MAGGIORAZIONE PER LA GARANZIA CASO MORTE

La maggiorazione per la Garanzia Morte di cui al punto b) del precedente paragrafo 3.2 "PRESTAZIONI ASSICURATE IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO" non verrà applicata, qualora il decesso dell'Assicurato:

- a) avvenga entro i primi sei mesi dalla data di decorrenza del Contratto;
- b) avvenga entro i primi cinque anni dalla data di decorrenza del Contratto e sia dovuto a infezione da HIV sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata;
- c) sia causato da:
 - dolo dell'Investitore-contraente o dei Beneficiari;
 - partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
 - partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano;
 - incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
 - suicidio, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore del Contratto (data di decorrenza), o trascorso questo periodo, nei primi dodici mesi dall'eventuale riattivazione del Contratto stesso;
 - stato di ubriachezza nonché uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e simili.

La limitazione di cui alla lettera a) non verrà applicata qualora il decesso dell'Assicurato sia conseguenza diretta:

- di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo la data di decorrenza: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro - spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;
- di shock anafilattico sopravvenuto dopo la data di decorrenza;
- di infortunio - intendendosi per tale l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza il decesso – avvenuto dopo la data di decorrenza.

Art. 5 DICHIARAZIONI DELL'INVESTITORE-CONTRAENTE E DELL'ASSICURATO

Le dichiarazioni dell'Investitore-contraente e dell'Assicurato devono essere esatte e complete.

Trascorsi sei mesi dalla data di decorrenza del Contratto, questo non è contestabile per dichiarazioni inesatte o reticenti dell'Investitore-contraente o dell'Assicurato, salvo il caso in cui la verità sia stata alterata o taciuta per colpa grave o in malafede.

Art. 6 CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

L'Investitore-contraente ha la possibilità di sottoscrivere la Proposta-Certificato presso il Soggetto Incaricato fino al 30 novembre 2007.

In questo periodo l'Impresa di Assicurazione raccoglie le adesioni dei risparmiatori, attraverso il Soggetto Incaricato.

Il Contratto si considera concluso quando l'Investitore-contraente ha versato il premio unico e unitamente all'Assicurato – se persona diversa – ha sottoscritto la Proposta-Certificato (Data di Conclusione).

Art. 7 DECORRENZA DEL CONTRATTO

Le prestazioni del Contratto decorrono dal secondo giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento, da parte dell'Impresa di Assicurazione, del premio unico pattuito (data di conclusione del Contratto).

La data di decorrenza del Contratto viene indicata nella Lettera Contrattuale di Conferma, che viene inviata all'Investitore-contraente.

Art. 8 DIRITTO DI RECESSO

L'Investitore-contraente ha la facoltà di esercitare il diritto di recesso entro trenta giorni dal momento della conclusione del Contratto come disciplinato dall'Art. 6 "CONCLUSIONE DEL CONTRATTO".

L'Investitore-contraente per esercitare il diritto di recesso deve rivolgersi direttamente al Soggetto Incaricato ovvero inviare all'Impresa di Assicurazione una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno - contenente gli elementi identificativi della Proposta-Certificato - al seguente indirizzo:

AVIVA S.p.A.
VIALE ABRUZZI 94
20131 MILANO

L'Impresa di Assicurazione, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di recesso, rimborserà:

- qualora la richiesta di recesso pervenga all'Impresa di Assicurazione antecedentemente alla data di decorrenza del Contratto il premio versato;
- qualora la richiesta di recesso pervenga all'Impresa di Assicurazione dal giorno della data di decorrenza del Contratto il premio versato, maggiorato o diminuito della differenza fra il valore unitario delle quote del secondo giorno di Borsa aperta successivo al ricevimento, da parte dell'Impresa di Assicurazione, della comunicazione di recesso ed il valore unitario delle stesse alla data di decorrenza del Contratto, moltiplicato per il numero delle quote acquisite alla stessa data di decorrenza. L'Impresa di Assicurazione trattiene dall'importo da rimborsare all'Investitore-contraente - a titolo di spesa di emissione del Contratto - una spesa fissa pari a Euro 50,00.

Art. 9 DURATA DEL CONTRATTO E LIMITI DI ETÀ DURATA DEL CONTRATTO

La durata è l'arco di tempo che va dalla data di decorrenza alla data di scadenza del Contratto - 30 giugno 2014 - durante il quale sono operanti le prestazioni previste dal Contratto.

Il Contratto si estingue al verificarsi dei seguenti casi:

- in caso di esercizio del diritto di recesso;
- in caso di decesso dell'Assicurato;
- alla richiesta da parte dell'Investitore-contraente, di risoluzione anticipata del Contratto, e di liquidazione del valore di riscatto totale;
- alla scadenza del Contratto - 30 giugno 2014 - .

LIMITI DI ETÀ

Al momento della stipulazione del Contratto l'età minima dell'Assicurato è stabilita in 18 anni mentre l'età massima in 90 anni.

Art. 10 PREMIO E MODALITÀ DI VERSAMENTO

L'importo del premio unico viene scelto dall'Investitore-contraente in relazione ai propri obiettivi in termini di prestazioni assicurate. Tale importo non può risultare inferiore a 2.500,00 Euro.

Il versamento del premio unico viene effettuato tramite procedura di addebito sul conto corrente dell'Investitore-contraente appoggiato presso il Soggetto Incaricato indicato in Proposta-Certificato oppure con versamento contestuale alla sottoscrizione della Proposta-Certificato presso il Soggetto Incaricato. Ai fini dell'attestazione dell'avvenuto pagamento del premio unico, nel primo caso fa fede la documentazione contabile del competente Istituto di Credito, mentre nel secondo caso il pagamento del premio viene quietanzato direttamente sulla Proposta-Certificato.

L'Impresa di Assicurazione non ammette in nessun caso il pagamento del Premio Unico in contanti.

La **Lettera Contrattuale di Conferma** viene inviata dall'Impresa di Assicurazione all'Investitore-contraente a seguito del pagamento del premio unico entro sette giorni lavorativi dalla data di decorrenza e contiene le seguenti informazioni:

- il numero di Polizza, che identifica definitivamente il Contratto;

- la data di decorrenza del Contratto (che coincide con la data di valorizzazione);
- la durata contrattuale;
- la data di incasso del premio;
- il premio unico corrisposto;
- il premio investito alla data di decorrenza del Contratto;
- relativamente al Fondo Interno Assicurativo:
 - il numero delle quote acquistate a fronte del versamento effettuato;
 - il prezzo (valore unitario) al quale è avvenuto l'acquisto.

L'Impresa di Assicurazione trasmette all'Investitore-contraente entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare, l'**Estratto Conto Annuale** della posizione assicurativa, unitamente all'aggiornamento dei dati storici contenuti nel Prospetto Informativo Parte II, contenente le seguenti informazioni minimali:

- a) cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto al 31 dicembre dell'anno precedente, numero e controvalore delle quote assegnate al 31 dicembre dell'anno precedente;
- b) dettaglio dei premi versati, di quelli investiti, del numero e del controvalore delle quote assegnate nell'anno di riferimento;
- c) numero e controvalore delle quote rimborsate a seguito di riscatto parziale nell'anno di riferimento;
- d) numero delle quote complessivamente assegnate e del relativo controvalore alla fine dell'anno di riferimento.

Art. 11 DETERMINAZIONE DEL CAPITALE ESPRESSO IN QUOTE

Questo Contratto si distingue dalle forme assicurative tradizionali in quanto il capitale viene espresso in quote del Fondo Interno Assicurativo.

Ai fini della determinazione del numero di quote, il premio unico versato dall'Investitore-contraente viene:

- diminuito delle spese di cui al successivo Art. 13 "SPESE";
- diviso per il valore unitario delle quote del Fondo Interno Assicurativo, del secondo giorno di Borsa aperta successivo alla data di conclusione del Contratto.

Art. 12 VALORE UNITARIO DELLE QUOTE

Il valore unitario delle quote del Fondo Interno Assicurativo viene determinato giornalmente dall'Impresa di Assicurazione, ai sensi del Regolamento, e pubblicato su un quotidiano a diffusione nazionale indicato al punto "E) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE - INFORMAZIONI A DISPOSIZIONE DEGLI INVESTITORI-CONTRAENTI" del Prospetto Informativo Parte I.

L'Impresa di Assicurazione si riserva, previo avviso all'Investitore-contraente, di modificare il giornale su cui è pubblicato il valore unitario delle quote del Fondo Interno Assicurativo.

Nei giorni di calendario in cui - per qualunque ragione - non fosse disponibile il valore unitario delle quote del Fondo Interno Assicurativo, l'Impresa di Assicurazione considererà, ai fini dell'applicazione delle presenti Condizioni di assicurazione, il valore unitario delle quote quale risultante il primo giorno di Borsa aperta successivo.

Art. 13 SPESE

Al premio unico versato dall'Investitore-contraente vengono applicati i seguenti caricamenti, in funzione dell'importo del premio stesso:

- 2,50% qualora l'importo del premio sia compreso tra Euro 2.500,00 ed Euro 149.999,99;
- 2,00% qualora l'importo del premio sia compreso tra Euro 150.000,00 ed Euro 499.999,99;
- 1,25% qualora l'importo del premio sia uguale o superiore ad Euro 500.000,00.

Art. 14 RISCATTO

Prima della scadenza del Contratto, a condizione che sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del Contratto, l'Investitore-contraente può riscuotere, interamente o parzialmente, il valore di riscatto. In caso di riscatto totale si ha l'estinzione anticipata del Contratto, mentre in caso di liquidazione del valore di riscatto parziale il Contratto rimane in vigore per le quote residue.

Per esercitare la sua scelta l'Investitore-contraente deve compilare una richiesta di liquidazione o inviare una comunicazione scritta all'Impresa di Assicurazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno nella quale indica la sua decisione di riscattare totalmente o in parte il Contratto come previsto all'Art. 17 "PAGAMENTI DELL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE".

L'Impresa di Assicurazione corrisponde all'Investitore-contraente il valore di riscatto - parziale o totale - al netto delle imposte previste per Legge.

In ogni caso, l'Investitore-contraente può richiedere informazioni relative al proprio valore di riscatto all'Impresa di Assicurazione la quale si impegna a fornire tale informazione nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 10 giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.

RISCATTO TOTALE

Il valore di riscatto pari al controvalore delle quote del Fondo Interno Assicurativo calcolato moltiplicando il numero di quote per il valore unitario delle stesse del secondo giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento della richiesta di riscatto da parte dell'Impresa di Assicurazione. L'importo così determinato, denominato valore di riscatto totale, viene corrisposto per intero qualora siano trascorsi interamente almeno cinque anni dalla data di decorrenza del Contratto. Nel caso in cui non siano trascorsi interamente cinque anni dalla data di decorrenza, il valore di riscatto si ottiene applicando all'importo sopra definito la penalità di riscatto determinata in funzione dell'epoca in cui viene effettuata la richiesta di riscatto ed indicata nella seguente Tabella:

ANNO DELLA RICHIESTA DI RISCATTO	PENALITÀ DI RISCATTO
1° anno	Non ammesso
2° anno	1,40%
3° anno	1,00%
4° anno	0,55%
5° anno	0,10%
dal 6° anno	Nessuna penalità

RISCATTO PARZIALE

Il valore di riscatto parziale viene determinato con gli stessi criteri di cui sopra, fatto salvo l'addebito di un'ulteriore spesa fissa di 25,00 Euro. Il riscatto parziale viene concesso a condizione che:

- l'importo lordo riscattato risulti non inferiore a 1.500,00 Euro;
- il controvalore del capitale residuo espresso in quote del Fondo Interno Assicurativo non risulti inferiore a 1.500,00 Euro.

Il Contratto resta in vigore per le quote non riscattate, in riferimento alle quali restano confermate le condizioni previste dal Contratto.

Il valore di riscatto potrebbe risultare inferiore al premio unico versato sia per effetto nel corso della durata contrattuale del deprezzamento del valore unitario delle quote, sia per l'applicazione dell'eventuale penalità di riscatto, sia per le spese indicate all'Art. 13 "SPESE" che precede.

In caso di insolvenza o in caso di fallimento di HVB Milano il rischio non viene assunto da Aviva S.p.A. e resta a carico dell'Investitore-contraente.

Non esiste inoltre alcun valore minimo prestato dall'Impresa di Assicurazione o da HVB Milano per il valore di riscatto.

Art. 15 PRESTITI

Il presente Contratto non prevede l'erogazione di prestiti.

Art. 16 OPZIONI CONTRATTUALI - CONVERSIONE DEL CAPITALE A SCADENZA IN RENDITA VITALIZIA

L'Impresa di Assicurazione si impegna ad inviare almeno quattro mesi prima della data di scadenza del Contratto, una descrizione sintetica di tutte le opzioni esercitabili alla scadenza del Contratto, con evidenza dei relativi costi e condizioni economiche che risulteranno in vigore all'epoca della conversione del capitale a scadenza in rendita.

Entro sessanta giorni dalla data di scadenza del Contratto, l'Investitore-contraente ha la possibilità di richiedere di convertire il capitale a scadenza in una delle seguenti forme di rendita erogabili in modo posticipato:

- a) una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile fino a che l'Assicurato sia in vita;
- b) una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile in modo certo nei primi cinque anni o dieci anni e, successivamente, fino a che l'Assicurato sia in vita;
- c) una rendita annua vitalizia rivalutabile, su due teste, quella dell'Assicurato (prima testa) e quella di un altro soggetto (seconda testa), pagabile fino al decesso dell'Assicurato, e successivamente in misura totale o parziale fino a che sia in vita l'altro soggetto (seconda testa).

La conversione del capitale a scadenza in rendita viene concessa a condizione che:

- l'importo della rendita non sia inferiore a 3.000,00 Euro annui;
- l'Assicurato all'epoca della conversione non superi gli 85 anni di età.

L'Impresa di Assicurazione si impegna a trasmettere, prima dell'esercizio dell'opzione, la Scheda Sintetica, la Nota Informativa e le Condizioni di assicurazione relative alla rendita di opzione scelta dal-

l'avente diritto contenenti le modalità per la sua rivalutazione annuale.

ART. 17 PAGAMENTI DELL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

Per tutti i pagamenti dell'Impresa di Assicurazione debbono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.

Le domande di liquidazione, con allegata la documentazione richiesta, devono essere:

- consegnate al Soggetto Incaricato, previa compilazione una richiesta di liquidazione – indirizzate comunque a Aviva S.p.A., Viale Abruzzi n. 94, 20131 Milano -;
- inviate a Aviva S.p.A., Viale Abruzzi n. 94, 20131 Milano – a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno - solo nei casi strettamente particolari in cui non si abbia più alcun rapporto diretto con il Soggetto Incaricato.

Le liquidazioni vengono effettuate entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di liquidazione, corredata da tutta la documentazione necessaria.

Per data di ricevimento della richiesta si intende:

- la data in cui l'Investitore-contraente consegna la richiesta liquidazione presso il Soggetto Incaricato; oppure
- in caso di invio della richiesta di liquidazione direttamente all'Impresa di Assicurazione la data di ricevimento della raccomandata con ricevuta di ritorno da parte dell'Impresa di Assicurazione.

La richiesta di liquidazione deve essere sempre accompagnata, distintamente per tipo di richiesta effettuata, dalla seguente documentazione:

IN CASO DI LIQUIDAZIONE A SCADENZA DEL CONTRATTO

- l'Assicurato, al momento della presentazione della richiesta di liquidazione da parte del Beneficiario a scadenza, dovrà sottoscrivere una richiesta di liquidazione – alla presenza del Soggetto Incaricato - la propria dichiarazione di esistenza in vita. Solo in caso di invio all'Impresa di Assicurazione della richiesta di liquidazione a mezzo posta – lettera raccomandata con ricevuta di ritorno - sarà necessario che il Beneficiario a scadenza invii, unitamente alla richiesta, anche il **certificato di esistenza in vita dell'Assicurato o autocertificazione e copia di un valido documento di identità dell'Assicurato**;
- **decreto del Giudice Tutelare** che autorizzi il tutore degli eventuali Beneficiari minori o privi di capacità di agire, a riscuotere la somma dovuta, con esonero dell'Impresa di Assicurazione da ogni responsabilità in ordine al pagamento; il decreto può essere consegnato anche in copia autenticata;
- per ciascuno dei Beneficiari designati o dei tutori - qualora essi siano minorenni o privi di capacità di agire - sarà sufficiente compilare una richiesta di liquidazione e le dichiarazioni sottoscritte verranno direttamente autenticate dal Soggetto Incaricato. Solo nel caso in cui tale richiesta venga inviata a mezzo posta, e quindi non sia possibile l'autenticazione delle dichiarazioni, ciascuno dei Beneficiari designati o dei tutori, dovrà inviare all'Impresa di Assicurazione anche la seguente documentazione:
 - **copia di un valido documento di identità**;
 - **copia del codice fiscale**;
 - **dichiarazione sottoscritta dai Beneficiari** con indicato il numero di conto corrente bancario, Istituto Bancario, intestatario del conto corrente bancario, codice CAB, ABI e CIN;
- l'Investitore-contraente ha la possibilità – entro due mesi prima della scadenza contrattuale – di richiedere mediante una comunicazione scritta l'eventuale scelta di opzione di conversione del capitale a scadenza in rendita;
- nel caso di scelta di conversione del capitale lordo a scadenza in una delle forme previste di rendita annua vitalizia, ogni anno e per tutto il periodo di corresponsione della rendita, l'Assicurato dovrà sottoscrivere, presso il Soggetto Incaricato dove è stato stipulato il Contratto, la propria dichiarazione di esistenza in vita. Solo in caso di invio della richiesta di liquidazione a mezzo posta all'Impresa di Assicurazione, sarà necessario che l'Assicurato invii ogni anno il **proprio certificato di esistenza in vita o autocertificazione**.

IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO

- **certificato di morte dell'Assicurato rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile in carta semplice**;
- **certificato medico indicante la causa del decesso**;
- se l'Assicurato (nel caso in cui coincida con l'Investitore-contraente) NON ha lasciato testamento: **atto di notorietà** ovvero **dichiarazione autenticata sostitutiva dell'atto notorio**, in cui risulti che egli non

- ha lasciato testamento e nel quale siano indicati i suoi eredi legittimi, la loro data di nascita e capacità di agire, il loro grado di parentela con l'Assicurato (con la specifica indicazione che tali eredi legittimi sono gli unici, e non vi sono altri soggetti a cui la legge attribuisca diritti o quote di eredità);
- se l'Assicurato (nel caso in cui coincida con l'Investitore-contraente) HA lasciato testamento: **copia autenticata del testamento e/o verbale di pubblicazione dello stesso ed atto di notorietà ovvero dichiarazione autenticata sostitutiva dell'atto notorio** in cui risulti che il testamento in questione è l'ultimo da ritenersi valido e non impugnato nel quale sono indicati i suoi eredi legittimi, la loro data di nascita e capacità di agire, il loro grado di parentela con l'Assicurato (con la specifica indicazione che tali eredi legittimi sono gli unici, e non vi sono altri soggetti a cui la legge attribuisca diritti o quote di eredità);
 - **decreto del Giudice Tutelare** che autorizzi il tutore degli eventuali Beneficiari minori o privi di capacità di agire, a riscuotere la somma dovuta, con esonero dell'Impresa di Assicurazione da ogni responsabilità in ordine al pagamento; il decreto può essere consegnato anche in copia autenticata;
 - per ciascuno dei Beneficiari designati o dei tutori - qualora essi siano minorenni o privi di capacità di agire - sarà sufficiente compilare una richiesta di liquidazione e le dichiarazioni sottoscritte verranno direttamente appurate dal Soggetto Incaricato. Solo nel caso in cui tale richiesta venga inviata a mezzo posta, e quindi non sia possibile l'autenticazione delle dichiarazioni, ciascuno dei Beneficiari designati o dei tutori dovrà inviare all'Impresa di Assicurazione anche la seguente documentazione:
 - **copia di un valido documento di identità;**
 - **copia del codice fiscale;**
 - **dichiarazione sottoscritta da ciascun Beneficiario** con indicati il numero di conto corrente bancario, Istituto Bancario, intestatario del conto corrente bancario, codice CAB, ABI e CIN.

IN CASO DI RICHIESTA DI RISCATTO

- l'Investitore-contraente dovrà compilare una richiesta di liquidazione e le dichiarazioni sottoscritte verranno direttamente autenticate dal Soggetto Incaricato. Solo nel caso in cui la richiesta di riscatto venga inviata a mezzo posta, l'Investitore-contraente dovrà inviare all'Impresa di Assicurazione anche la seguente documentazione:
 - **copia di un valido documento di identità;**
 - **copia del codice fiscale;**
 - **dichiarazione sottoscritta dall'Investitore-contraente** con indicato il numero di conto corrente bancario, Istituto Bancario, intestatario del conto corrente bancario, codice CAB, ABI, e CIN;
- l'Assicurato (se persona diversa dall'Investitore-contraente) al momento della presentazione della richiesta di riscatto da parte dell'Investitore-contraente, dovrà sottoscrivere nella richiesta di liquidazione la propria dichiarazione di esistenza in vita. Solo in caso di invio di tale richiesta a mezzo posta, sarà necessario che l'Investitore-contraente invii unitamente alla richiesta, anche il certificato di esistenza in vita dell'Assicurato o autocertificazione e **copia di un valido documento di identità dell'Assicurato;**
- nel caso di richiesta di riscatto parziale, la modalità di richiesta è la medesima del riscatto totale; l'Investitore-contraente dovrà comunque indicare l'importo che intende riscattare nella richiesta di liquidazione. Solo in caso di invio della richiesta di riscatto parziale a mezzo posta, tale indicazione dovrà essere inviata unitamente alla documentazione indicata in caso di riscatto totale.

L'Impresa di Assicurazione si riserva di chiedere, in tutti i casi, ulteriore documentazione che si rendesse strettamente necessaria per definire la liquidazione dell'importo spettante.

Resta inteso che le spese relative all'acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sugli aventi diritto.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, l'Impresa di Assicurazione provvede alla liquidazione dell'importo dovuto entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentazione suindicata.

Decorso il termine dei trenta giorni sono dovuti gli interessi moratori a partire dal termine stesso a favore degli aventi diritto.

Art. 18 BENEFICIARI

La designazione dei Beneficiari, fatta dall'Investitore-contraente e riportata in Proposta-Certificato, può essere in qualsiasi momento modificata con richiesta scritta dell'Investitore-contraente all'Impresa di Assicurazione, tramite il Soggetto Incaricato, oppure mediante disposizione testamentaria, nei termini previsti dal Codice Civile.

La designazione dei Beneficiari non può essere modificata nei seguenti casi:

- dopo che l'Investitore-contraente ed i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto all'Impresa di

- Assicurazione, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo il decesso dell'Investitore-contraente, se non con il consenso dei Beneficiari stessi;
 - dopo che, alla scadenza del Contratto, i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto all'Impresa di Assicurazione di volersi avvalere del beneficio.

Art. 19 CESSIONE, PEGNO E VINCOLO

L'Investitore-contraente può cedere ad altri il Contratto, così come può costituirlo in pegno in favore di un terzo o comunque vincolare le somme assicurate.

Tali atti diventano efficaci solo quando l'Impresa di Assicurazione, dietro comunicazione scritta dell'Investitore-contraente inviata tramite il Soggetto Incaricato o mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ne abbia fatto annotazione su apposita Appendice al Contratto.

Nel caso di vincolo, l'operazione di riscatto, ed in generale l'operazione di liquidazione e di variazione contrattuale, richiede l'assenso scritto del vincolatario.

Nel caso di pegno, le operazioni di liquidazione devono essere richieste dal creditore pignoratizio che si sostituisce in tutto e per tutto all'Investitore-contraente cedente, mentre le operazioni di variazione contrattuale devono essere richieste dall'Investitore-contraente con assenso scritto del creditore pignoratizio.

Art. 20 TITOLARITÀ DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO

Fermo restando che i versamenti effettuati dall'Investitore-contraente, al netto delle eventuali spese, sono investiti, convertiti in numero di quote, nel Fondo Interno Assicurativo, resta inteso che la titolarità del Fondo Interno Assicurativo rimane di proprietà dell'Impresa di Assicurazione.

Art. 21 IMPOSTE

Le imposte, presenti e future, dovute sugli atti dipendenti dal Contratto sono a carico dell'Investitore-contraente, dell'Assicurato o dei Beneficiari o degli aventi diritto, secondo le Norme di Legge vigenti.

Art. 22 TRASFORMAZIONE

Il presente Contratto non può, in nessun caso, essere trasformato in altro tipo di Contratto.

Art. 23 ARROTONDAMENTO

Tutti i valori in Euro riportati nel presente Contratto e nelle comunicazioni che l'Impresa di Assicurazione farà all'Investitore-contraente e all'Assicurato ed ai Beneficiari sono indicati con due decimali. L'arrotondamento della seconda cifra avviene con il criterio commerciale, e cioè per difetto, se la terza cifra decimale è inferiore a 5, per eccesso, se è pari o superiore a 5.

Art. 24 FORO COMPETENTE

Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza o domicilio elettivo dell'Investitore-contraente o delle persone fisiche che intendono far valere i diritti derivanti dal Contratto.

2. INFORMATIVA SULLA PRIVACY E SULLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

Per rispettare la normativa in materia di protezione dei dati personali l'Impresa di Assicurazione informa gli interessati sull'uso dei loro dati personali e sui loro diritti ai sensi dell'articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003).

La nostra azienda deve acquisire (o già detiene) alcuni dati relativi agli interessati (Investitori-contraenti e Assicurati).

UTILIZZO DEI DATI PERSONALI PER SCOPI ASSICURATIVI*

** Le finalità assicurative richiedono, come indicato nella raccomandazione del Consiglio d'Europa REC (2002) 9, che i dati siano trattati, tra l'altro, anche per l'individuazione e/o perseguimento di frodi assicurative.*

I dati forniti dagli interessati o da altri soggetti che effettuano operazioni che li riguardano o che, per soddisfare loro richieste, forniscono all'azienda informazioni commerciali, finanziarie, professionali, ecc., sono utilizzati da AVIVA S.p.A., dall'Impresa di Assicurazione del Gruppo AVIVA e da terzi a cui essi verranno comunicati al fine di:

- dare esecuzione al servizio assicurativo e/o fornire il prodotto assicurativo, nonché servizi e prodotti connessi o accessori, che gli interessati hanno richiesto;
- ridistribuire il rischio mediante coassicurazione e/o riassicurazione, anche mediante l'uso di fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza.

La nostra Impresa di Assicurazione chiede, quindi, agli interessati di esprimere il consenso - contenuto nella Proposta-Certificato - per il trattamento dei loro dati, strettamente necessari per la fornitura di servizi e prodotti assicurativi dagli stessi richiesti.

Per i servizi e prodotti assicurativi la nostra Impresa di Assicurazione ha necessità di trattare anche dati "sensibili" (art. 4, comma 1, lett. d, del Codice in materia di protezione dei dati personali), in particolare quelli idonei a rilevare lo stato di salute, strettamente strumentali all'erogazione degli stessi - come nel caso di perizie mediche per la sottoscrizione di polizze vita o per la liquidazione dei sinistri -. Il consenso richiesto riguarda, pertanto, anche tali dati per queste specifiche finalità.

Per tali finalità i dati degli interessati potrebbero essere comunicati ai seguenti soggetti che operano come autonomi titolari: altri assicuratori, coassicuratori, riassicuratori, agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM), broker assicurativi, Società di Gestione del Risparmio, organismi associativi (ANIA) e consorzi propri del settore assicurativo, ISVAP, CIRT, Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie quali INPS, INPGI, Forze dell'ordine ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

Il consenso degli interessati riguarda, pertanto, anche l'attività svolta dai suddetti soggetti, il cui elenco, costantemente aggiornato, è disponibile gratuitamente chiedendolo a:

AVIVA S.p.A. – Viale Abruzzi 94 - 20131 Milano - tel. 02.2775 447.

Senza tali dati la nostra Impresa di Assicurazione non potrebbe fornire agli interessati i servizi e i prodotti assicurativi richiesti, in tutto o in parte.

Alcuni dati, poi, devono essere comunicati dagli interessati o da terzi per obbligo di legge (lo prevede, ad esempio, la disciplina antiriciclaggio).

MODALITA' D'USO DEI DATI

Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all'art. 4, comma 1, lett. a, della Legge: raccolta, registrazione e organizzazione, elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconnessione, utilizzo, comprese consultazione, comunicazione, conservazione,

cancellazione/distruzione, sicurezza/protezione, comprese accessibilità/confidenzialità, integrità, tutela. I dati personali degli interessati sono utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornire agli stessi i servizi, i prodotti e le informazioni da loro richiesti, anche mediante l'uso del fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza. L'Impresa di Assicurazione utilizza le medesime modalità anche quando comunica, per tali fini, alcuni di questi dati ad altre aziende dello stesso settore, in Italia ed all'estero e ad altre aziende dello stesso Gruppo, in Italia ed all'estero.

Per taluni servizi, vengono utilizzati soggetti di fiducia che svolgono, per conto dell'Impresa di Assicurazione, compiti di natura tecnica od organizzativa. Alcuni di questi soggetti sono operanti anche all'estero.

Questi soggetti sono diretti collaboratori e svolgono la funzione di "Responsabile" o dell' "incaricato" del trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti "Titolari" del trattamento stesso. Si tratta, in modo particolare, di soggetti facenti parte del Gruppo AVIVA o della catena distributiva (agenti o altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione sulla vita, consulenti tecnici) ed altri soggetti che svolgono attività ausiliarie per conto dell'Impresa di Assicurazione (legali, medici, società di servizi per il quietanzamento, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione, società di servizi postali indicate nei plichi postali utilizzati), società di revisione e di consulenza, società di informazione commerciale per rischi finanziari, società di servizi per il controllo delle frodi, società di recupero crediti. In considerazione della suddetta complessità dell'organizzazione e della stretta interrelazione fra le varie funzioni aziendali, l'Impresa di Assicurazione precisa infine che quali responsabili o incaricati del trattamento possono venire a conoscenza dei dati tutti i suoi dipendenti e/o collaboratori di volta in volta interessati o coinvolti nell'ambito delle rispettive mansioni in conformità alle istruzioni ricevute.

L'elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato e può essere conosciuto agevolmente e gratuitamente richiedendolo a:

AVIVA S.p.A. – V.le Abruzzi 94 - 20131 Milano - tel. 02.2775.447, ove potranno essere conosciute anche la lista dei Responsabili in essere, nonché informazioni più dettagliate circa i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati in qualità di incaricati.

Il consenso espresso dagli interessati, pertanto, riguarda anche la trasmissione a queste categorie ed il trattamento dei dati da parte loro è necessario per il perseguimento delle finalità di fornitura del prodotto o servizio assicurativo richiesto e per la redistribuzione del rischio.

L'Impresa di Assicurazione informa, inoltre, che i dati personali degli interessati non verranno diffusi.

Gli interessati hanno il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i loro dati e come essi vengono utilizzati. Inoltre hanno il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare, cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento (questi diritti sono previsti dall'articolo 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali; la cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge, per l'integrazione occorre vantare un interesse, il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi di materiale commerciale e pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato e, negli altri casi, l'opposizione presuppone sempre un motivo legittimo).

Per l'esercizio dei loro diritti gli interessati possono rivolgersi a:

Servizio Privacy - AVIVA S.p.A. – V.le Abruzzi 94 - 20131 Milano - tel. 02.2775.447 - fax 02.2775.474 – email privacy_vita@avivaitalia.it

Il Direttore Generale è responsabile del trattamento dei dati personali, per l'Area Industriale Assicurativa.

Aviva S.p.A.

V.le Abruzzi 94 - 20131 Milano

www.avivaitalia.it

Tel. +39 02 2775.1

Fax +39 02 2775.204



Aviva S.p.A. è una società del Gruppo Aviva



Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 18240 del 28/07/1989 (Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10/08/1989) Capitale Sociale Euro 429.713.613,12 (i.v.) R.E.A. di Milano 1284961 Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA 09269930153 Sede legale e sede sociale in Italia Viale Abruzzi 94 20131 Milano Società soggetta a direzione e coordinamento di Aviva Italia Holding S.p.A.

Offerta pubblica di sottoscrizione di UNISMART 2007, prodotto finanziario-assicurativo di tipo unit linked.

Il presente Prospetto Informativo completo si compone delle seguenti parti:

- **Scheda sintetica**
- **Parte I – Informazioni sull'investimento e sulle coperture assicurative;**
- **Parte II – Illustrazione dei dati storici di rischio-rendimento dell'investimento finanziario;**
- **Parte III – Altre informazioni**

Il presente Prospetto Informativo è stato depositato in CONSOB in data 31 ottobre 2007 ed è valido dal 1° novembre 2007.

Il Prospetto Informativo è volto ad illustrare all'Investitore-Contraente le principali caratteristiche del prodotto offerto.

La Scheda sintetica, la Parte I e la Parte II del Prospetto informativo devono essere consegnate all'Investitore-Contraente, unitamente alle Condizioni di Contratto, prima della sottoscrizione del modulo di Proposta.

Per informazioni più dettagliate si raccomanda la lettura della Parte III del Prospetto Informativo che deve essere consegnata gratuitamente su richiesta dell'Investitore-Contraente.

Il Prospetto Informativo non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità del prodotto proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

La presente Scheda sintetica è stata depositata in CONSOB il 31 ottobre 2007 ed è valida a partire dal 1° novembre 2007.

SCHEDA SINTETICA

Scheda sintetica relativa a UNISMART 2007 (Tariffa UH5), prodotto finanziario-assicurativo di tipo unit linked offerto da Aviva S.p.A. Compagnia del Gruppo Aviva Plc (di seguito Gruppo Aviva). La presente Scheda sintetica deve essere letta congiuntamente con la Parte I e la Parte II del Prospetto informativo.

LE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO																	
STRUTTURA	<p>Il Contratto UNISMART 2007 appartiene alla tipologia di assicurazioni sulla vita di tipo "Unit Linked" e consente, mediante il versamento di un premio unico, di cogliere sia le opportunità di guadagno offerte dai mercati finanziari internazionali, sia di proteggere il capitale assicurato alla scadenza contrattuale.</p> <p>Tale meccanismo di protezione, le cui caratteristiche e limitazioni sono descritte approfonditamente più avanti, è attuato mediante l'utilizzo di un modello di gestione dinamica degli attivi investiti nel Fondo Interno Assicurativo, cui è collegato il Contratto.</p> <p>Occorre tener presente che il modello gestionale prevede, nel caso di un andamento particolarmente negativo degli asset nei quali è investito il Fondo Interno Assicurativo, una progressiva ed irreversibile migrazione di tali investimenti dagli strumenti finanziari ad alta volatilità verso strumenti a basso profilo di rischio e, quindi, a bassa volatilità.</p> <p>Il Contratto prevede inoltre una copertura assicurativa in caso di decesso dell'Assicurato che consiste nella liquidazione ai Beneficiari di un Capitale Caso Morte, pari al controvalore delle quote possedute al momento del decesso dell'Assicurato maggiorato di una percentuale variabile in funzione dell'età dell'Assicurato al momento del decesso.</p> <p>L'Investitore-contraente ha la possibilità di richiedere la conversione del capitale a scadenza in una delle forme di rendita previste dal Contratto.</p>																
DURATA	<p>Per durata contrattuale si intende il tempo intercorrente tra la data di decorrenza e la data di scadenza del Contratto, quest'ultima prefissata al 30 giugno 2014.</p>																
ORIZZONTE TEMPORALE MINIMO DI INVESTIMENTO	<p>Il Contratto è a premio unico. L'importo minimo del premio unico è pari a Euro 2.500,00.</p> <p>Il premio unico corrisposto dall'Investitore-contraente, al netto dei relativi costi, viene impiegato in quote del Fondo Interno Assicurativo AVIVA SMART 07 dell'Impresa di Assicurazione e costituisce il capitale investito.</p> <p>Di seguito viene riportata in percentuale la scomposizione del premio unico versato:</p> <table border="1" data-bbox="512 1711 1460 2018"> <thead> <tr> <th>SCOMPOSIZIONE DEL PREMIO UNICO</th> <th>Capitale investito</th> <th>Coperture assicurative</th> <th>Costi di caricamento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Da Euro 2.500,00 a Euro 149.999,99</td> <td>97,50%</td> <td>0%</td> <td>2,50%</td> </tr> <tr> <td>Da Euro 150.000,00 a Euro 499.999,99</td> <td>98,00%</td> <td>0%</td> <td>2,00%</td> </tr> <tr> <td>Da Euro 500.000,00 ed oltre</td> <td>98,75%</td> <td>0%</td> <td>1,25%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Il costo relativo alla Maggiorazione del controvalore delle quote in caso di decesso dell'Assicurato è pari allo 0,05% annuo ed è incluso nella</p>	SCOMPOSIZIONE DEL PREMIO UNICO	Capitale investito	Coperture assicurative	Costi di caricamento	Da Euro 2.500,00 a Euro 149.999,99	97,50%	0%	2,50%	Da Euro 150.000,00 a Euro 499.999,99	98,00%	0%	2,00%	Da Euro 500.000,00 ed oltre	98,75%	0%	1,25%
SCOMPOSIZIONE DEL PREMIO UNICO	Capitale investito	Coperture assicurative	Costi di caricamento														
Da Euro 2.500,00 a Euro 149.999,99	97,50%	0%	2,50%														
Da Euro 150.000,00 a Euro 499.999,99	98,00%	0%	2,00%														
Da Euro 500.000,00 ed oltre	98,75%	0%	1,25%														

	commissione di gestione applicata dall'Impresa di Assicurazione sul Fondo Interno Assicurativo.								
L'INVESTIMENTO FINANZIARIO									
FONDO INTERNO ASSICURATIVO AVIVA SMART 07 (Codice Fondo Interno 196)									
INVESTIMENTO FINANZIARIO	<p>Il Fondo AVIVA SMART 07 è di tipo Flessibile. Il Fondo investe prevalentemente in OICR del comparto obbligazionario. E' effettuato un investimento significativo in titoli e in OICR del comparto azionario, con un'esposizione massima che può arrivare fino al 50% del portafoglio.</p> <p>In ogni caso, l'investimento prevede una garanzia di restituzione del capitale investito. In particolare, è previsto l'utilizzo di uno strumento di risk management denominato SPIN (Secure Principal Index Note), ideato da HVB Milano - Bayerische Hypo - und Vereinsbank AG succursale di Milano (denominata HVB Milano), che nell'ambito di una gestione dinamica degli investimenti applica un meccanismo che monitora la rischiosità del patrimonio netto del Fondo Interno. Nel caso di andamenti del mercato azionario od obbligazionario particolarmente negativi, tale strumento indica un asset allocation che prevede la migrazione progressiva ed irreversibile degli attivi del fondo da strumenti finanziari a volatilità elevata a strumenti meno volatili, con conseguente concentrazione del portafoglio gestito in attività a basso profilo di rischio ed in particolare utilizzando una combinazione di strumenti finanziari tra i quali: titoli di Stato e garantiti dallo Stato, obbligazioni anche del settore privato, Zero coupon, strumenti del mercato monetario, denominati in qualsiasi valuta ed oggetto di transazione sia sui mercati nazionali che sui mercati internazionali e liquidità.</p>								
FINALITÀ DELL'INVESTIMENTO	L'obiettivo del Fondo è quello di salvaguardare il capitale investito oltre a creare una redditività del capitale in un orizzonte temporale medio-lungo e garantire la restituzione del capitale investito a scadenza.								
ORIZZONTE TEMPORALE MINIMO DI INVESTIMENTO	L'orizzonte temporale minimo d'investimento consigliato all'Investitore-contrante, tenendo conto della presenza di una garanzia a scadenza del Fondo è pari a 7 anni .								
GRADO DI RISCHIO DELL'INVESTIMENTO	<p>La gestione del Fondo Interno Assicurativo comporta un grado di rischio Medio essendo caratterizzato da un meccanismo di garanzia finanziaria di restituzione del capitale investito a scadenza.</p> <p>Nella seguente tabella è riportata la probabilità di ottenere alla Data di Scadenza un rendimento lordo atteso del Capitale investito in linea o superiore con quello dei titoli obbligazionari privi di rischio di durata analoga all'orizzonte temporale di investimento. Per la determinazione degli scenari di rendimento atteso si è considerato uno strumento privo di rischio con rendimento atteso medio del 4%:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Scenari di rendimento atteso dell'investimento nel Fondo AVIVA SMART 07</th> <th>Probabilità dell'evento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Il <u>rendimento atteso è positivo, ma inferiore</u> a quello dei titoli obbligazionari privi di rischio con durata analoga all'orizzonte temporale d'investimento.</td> <td>31,18%</td> </tr> <tr> <td>Il <u>rendimento atteso è positivo e in linea</u> con quello dei titoli obbligazionari privi di rischio con durata analoga all'orizzonte temporale d'investimento.</td> <td>40,29%</td> </tr> <tr> <td>Il <u>rendimento atteso è positivo e superiore</u> a quello dei titoli obbligazionari privi di rischio con durata analoga all'orizzonte temporale d'investimento.</td> <td>28,54%</td> </tr> </tbody> </table>	Scenari di rendimento atteso dell'investimento nel Fondo AVIVA SMART 07	Probabilità dell'evento	Il <u>rendimento atteso è positivo, ma inferiore</u> a quello dei titoli obbligazionari privi di rischio con durata analoga all'orizzonte temporale d'investimento.	31,18%	Il <u>rendimento atteso è positivo e in linea</u> con quello dei titoli obbligazionari privi di rischio con durata analoga all'orizzonte temporale d'investimento.	40,29%	Il <u>rendimento atteso è positivo e superiore</u> a quello dei titoli obbligazionari privi di rischio con durata analoga all'orizzonte temporale d'investimento.	28,54%
Scenari di rendimento atteso dell'investimento nel Fondo AVIVA SMART 07	Probabilità dell'evento								
Il <u>rendimento atteso è positivo, ma inferiore</u> a quello dei titoli obbligazionari privi di rischio con durata analoga all'orizzonte temporale d'investimento.	31,18%								
Il <u>rendimento atteso è positivo e in linea</u> con quello dei titoli obbligazionari privi di rischio con durata analoga all'orizzonte temporale d'investimento.	40,29%								
Il <u>rendimento atteso è positivo e superiore</u> a quello dei titoli obbligazionari privi di rischio con durata analoga all'orizzonte temporale d'investimento.	28,54%								

<p>GARANZIE</p>	<p>Il Contratto, tramite la sottoscrizione di un accordo tra Aviva S.p.A. e HVB Milano, prevede a scadenza il rimborso di un capitale pari ad almeno il capitale investito.</p> <p>In particolare, l'eventuale differenza positiva tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il valore di rimborso minimo a scadenza (o, se maggiore, il valore massimo raggiunto dalle quote nel periodo che va dalla data di costituzione del Fondo al 30 novembre 2008) ed • il controvalore delle quote calcolato moltiplicando il valore unitario delle quote del Fondo Interno Assicurativo al 30 giugno 2014 per il numero delle quote posseduto alla stessa data <p>viene garantita da HVB Milano - con sede in Milano, Via Tommaso Grossi 10 – 20121. HVB Milano è una società appartenente al Gruppo UniCredito Italiano ed alla data di validità del presente Prospetto Informativo è stata classificata con rating a lungo termine A di Standard & Poor's. Il pagamento delle prestazioni è condizionato alla solvibilità di HVB Milano. Ne consegue che in caso di insolvenza o di fallimento di HVB Milano, il rischio non viene assunto da Aviva S.p.A. e resta a carico dell'Investitore-contraente.</p>
<p>IL RIMBORSO DELL'INVESTIMENTO</p>	
<p>RIMBORSO DEL CAPITALE ALLA SCADENZA (CASO VITA)</p>	<p>Il presente Contratto prevede alla scadenza contrattuale, il 30 giugno 2014, la corresponsione, ai Beneficiari designati, di un valore di rimborso a scadenza uguale al maggior valore tra:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) il controvalore delle quote calcolato moltiplicando il valore unitario delle quote del Fondo Interno Assicurativo al 30 giugno 2014 per il numero delle quote possedute alla stessa data; b) il valore di rimborso minimo a scadenza pari al controvalore delle quote calcolato moltiplicando il numero delle quote possedute al 30 giugno 2014 per il valore unitario delle quote del Fondo Interno Assicurativo alla data di costituzione dello stesso, pari a Euro 5,00; c) il controvalore delle quote calcolato moltiplicando il numero delle quote possedute al 30 giugno 2014 per il massimo valore unitario delle quote del Fondo Interno Assicurativo raggiunto nel periodo che va dalla data di costituzione dello stesso al 30 novembre 2008.
<p>RIMBORSO DEL CAPITALE PRIMA DELLA SCADENZA (VALORE DI RISCATTO)</p>	<p>È possibile esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla data di decorrenza del Contratto.</p> <p>L'ammontare rimborsato al momento del riscatto sarà determinato moltiplicando il numero delle quote del Fondo Interno Assicurativo per il valore unitario delle stesse del secondo giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento della richiesta di riscatto da parte dell'Impresa di Assicurazione, al netto dei costi di riscatto previsti. L'Investitore-contraente ha inoltre la facoltà di esercitare parzialmente il diritto di riscatto, richiedendo la liquidazione di una parte delle quote possedute con le stesse modalità previste per il riscatto totale. In questo caso il Contratto rimane in vigore per le quote residue.</p> <p>In caso di riscatto nei primi anni di durata del contratto, i costi direttamente e indirettamente sopportati dall'Investitore-contraente possono essere tali da non consentire la restituzione di un ammontare pari al capitale investito.</p>
<p>OPZIONI</p>	<p>Entro sessanta giorni dalla data di scadenza del Contratto, l'Investitore-contraente ha la possibilità di richiedere di convertire il capitale a scadenza in una delle seguenti forme di rendita erogabili in modo posticipato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - opzione da valore di riscatto totale in rendita vitalizia rivalutabile; - opzione da valore di riscatto totale in rendita certa e poi vitalizia rivalutabile; - opzione da valore di riscatto totale in rendita reversibile rivalutabile.

	A tal fine, l'Impresa di Assicurazione, al più tardi entro 4 mesi dalla data di scadenza, fornisce per iscritto all'Investitore-contraente una descrizione sintetica di tutte le opzioni esercitabili, con evidenza dei relativi costi e condizioni economiche.										
LE COPERTURE ASSICURATIVE PER RISCHI DEMOGRAFICI											
CASO MORTE	<p>In caso di decesso dell'Assicurato, il controvalore delle quote è calcolato moltiplicando il numero delle quote per il valore unitario delle stesse del secondo giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento della richiesta di liquidazione per decesso, da parte dell'Impresa di Assicurazione.</p> <p>È prevista inoltre un'ulteriore tutela economica in caso di decesso dell'Assicurato, consistente in una maggiorazione del controvalore delle quote pari ad una percentuale, determinata in funzione dell'età dell'Assicurato alla data del decesso, del controvalore delle quote stesso. L'importo della Maggiorazione non può comunque essere superiore a 50.000,00 Euro.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ETÀ DELL'ASSICURATO (in anni interi) ALLA DATA DI DECESSO</th> <th>% DI MAGGIRAZIONE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>da 18 a 39 anni</td> <td>5,00%</td> </tr> <tr> <td>da 40 a 54 anni</td> <td>2,00%</td> </tr> <tr> <td>da 55 a 64 anni</td> <td>1,00%</td> </tr> <tr> <td>da 65 e oltre</td> <td>0,20%</td> </tr> </tbody> </table>	ETÀ DELL'ASSICURATO (in anni interi) ALLA DATA DI DECESSO	% DI MAGGIRAZIONE	da 18 a 39 anni	5,00%	da 40 a 54 anni	2,00%	da 55 a 64 anni	1,00%	da 65 e oltre	0,20%
ETÀ DELL'ASSICURATO (in anni interi) ALLA DATA DI DECESSO	% DI MAGGIRAZIONE										
da 18 a 39 anni	5,00%										
da 40 a 54 anni	2,00%										
da 55 a 64 anni	1,00%										
da 65 e oltre	0,20%										
ALTRI EVENTI ASSICURATI	Non previsti.										
ALTRE OPZIONI CONTRATTULI	Non previste.										
I COSTI DEL CONTRATTO											
SPESE DI EMISSIONE	Il Contratto prevede una spesa di emissione applicata solo in caso di recesso pari a 50,00 Euro.										
COSTI DI CARICAMENTO	<p>La spesa percentuale applicata sul premio unico varia in funzione dell'importo del premio stesso ed è pari a:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Premio Unico</th> <th>Caricamento %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>da Euro 2.500,00 a Euro 149.999,99</td> <td>2,50%</td> </tr> <tr> <td>da Euro 150.000,00 a Euro 499.999,99</td> <td>2,00%</td> </tr> <tr> <td>da Euro 500.000,00 ed oltre</td> <td>1,25%</td> </tr> </tbody> </table>	Premio Unico	Caricamento %	da Euro 2.500,00 a Euro 149.999,99	2,50%	da Euro 150.000,00 a Euro 499.999,99	2,00%	da Euro 500.000,00 ed oltre	1,25%		
Premio Unico	Caricamento %										
da Euro 2.500,00 a Euro 149.999,99	2,50%										
da Euro 150.000,00 a Euro 499.999,99	2,00%										
da Euro 500.000,00 ed oltre	1,25%										
COSTI DELLE COPERTURE ASSICURATIVE	Il costo relativo alla Maggiorazione del controvalore delle quote in caso di decesso dell'Assicurato, è pari allo 0,05% annuo, è incluso nella commissione di gestione applicata dall'Impresa di Assicurazione sul Fondo Interno Assicurativo.										
COSTI DI GESTIONE DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO	<p>Sul Fondo Interno Assicurativo gravano i seguenti costi:</p> <p>a) Commissione di gestione annua è pari a 1,55%.</p> <p>b) Commissione per la differenza a scadenza garantita da HVB Milano: è pari allo 0,25% - su base annua - delle attività di pertinenza del Fondo.</p> <p>c) Commissione per il massimo valore unitario delle quote del Fondo</p>										

	<p>Interno Assicurativo raggiunto nel periodo che va dalla data di costituzione dello stesso al 30 novembre 2008 prestata da HVB Milano: è pari allo 0,125% - su base annua – delle attività di pertinenza del Fondo stesso -.</p> <p>Le commissioni di cui al punto a) e b) vengono ridotte rispettivamente a 0,55% su base annua ed a 0,10% su base annua nel caso in cui le disponibilità del Fondo Interno Assicurativo fossero investite totalmente in strumenti finanziari di vario genere, tra i quali i titoli di Stato e garantiti dallo Stato, obbligazioni anche del settore privato, Zero Coupon e/o strumenti a questi assimilabili, strumenti del mercato monetario, denominati in qualsiasi valuta ed oggetto di transazione sia sui mercati nazionali che sui mercati internazionali e liquidità.</p> <p>Non è prevista una commissione di performance sul Fondo Interno Assicurativo.</p> <p>Sul Fondo Interno Assicurativo gravano indirettamente i costi degli OICR sottostanti. La percentuale massima delle commissioni di gestione applicabili dagli OICR è pari a 2,50%. Per gli OICR utilizzati è stato stipulato un accordo di riconoscimento di utilità che prevede una retrocessione delle commissioni di gestione degli OICR come indicato al paragrafo 12 “SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSI” della Parte III del Prospetto.</p>														
<p>COSTI DI RIMBORSO DEL CAPITALE PRIMA DELLA SCADENZA</p>	<p><u>Riscatto totale:</u> Il Contratto prevede le seguenti penalità di riscatto in funzione dell'epoca in cui viene effettuata la richiesta di riscatto:</p> <table border="1" data-bbox="507 1093 1461 1406"> <thead> <tr> <th>ANNO DELLA RICHIESTA DI RISCATTO</th> <th>PENALI DI RISCATTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1° anno</td> <td>Non ammesso</td> </tr> <tr> <td>2° anno</td> <td>1,40%</td> </tr> <tr> <td>3° anno</td> <td>1,00%</td> </tr> <tr> <td>4° anno</td> <td>0,55%</td> </tr> <tr> <td>5° anno</td> <td>0,10%</td> </tr> <tr> <td>dal 6° anno</td> <td>Nessuna penalità</td> </tr> </tbody> </table> <p><u>Riscatto parziale:</u> Il Contratto prevede per il riscatto parziale le penalità di riscatto previste per il riscatto totale; viene trattenuta tuttavia un'ulteriore spesa fissa di 25,00 Euro per ogni riscatto parziale.</p>	ANNO DELLA RICHIESTA DI RISCATTO	PENALI DI RISCATTO	1° anno	Non ammesso	2° anno	1,40%	3° anno	1,00%	4° anno	0,55%	5° anno	0,10%	dal 6° anno	Nessuna penalità
ANNO DELLA RICHIESTA DI RISCATTO	PENALI DI RISCATTO														
1° anno	Non ammesso														
2° anno	1,40%														
3° anno	1,00%														
4° anno	0,55%														
5° anno	0,10%														
dal 6° anno	Nessuna penalità														
<p>ALTRI COSTI</p>	<p>Non previsti.</p>														
<p>IL COSTO PERCENTUALE MEDIO ANNUO</p>															
<p>INDICATORE SINTETICO DI COSTO ANNUO</p>	<p>Per fornire un'indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul Contratto viene di seguito riportato l'indicatore sintetico “Costo percentuale medio annuo”.</p> <p>Il “Costo percentuale medio annuo” fornisce un' indicazione di quanto si riduce ogni anno il potenziale rendimento del capitale investito per effetto dei costi diretti e indiretti sostenuti dall'Investitore-contraente.</p> <p>Il “Costo percentuale medio annuo” ha una valenza orientativa in quanto calcolato su livelli prefissati di premio e durate investiti in quote dei Fondi di seguito rappresentati.</p>														

	<p>Il “Costo percentuale medio annuo” è stato determinato sulla base di un’ipotesi di tasso di rendimento degli attivi pari al 3,90% annuo ed al lordo dell’imposizione fiscale.</p> <p>FONDO INTERNO ASSICURATIVO AVIVA SMART 07 (profilo di rischio basso)</p>			
	Premio Unico: Euro 10.000,00		Premio Unico: Euro 25.000,00	
	Durata dell’operazione assicurativa	Costo percentuale medio annuo	Durata dell’operazione assicurativa	Costo percentuale medio annuo
	5	2,26%	5	2,26%
	7	2,11%	7	2,11%
IL DIRITTO DI RIPENSAMENTO				
REVOCA DELLA PROPOSTA-CERTIFICATO	Il presente Contratto non prevede la facoltà di revoca in quanto la sottoscrizione della Proposta-Certificato e la conclusione del Contratto coincidono.			
RECESSO DAL CONTRATTO	L’Investitore-contraente può recedere dal Contratto rivolgendosi direttamente al Soggetto Incaricato oppure mediante lettera raccomandata A.R. inviata all’Impresa di Assicurazione entro trenta giorni dalla conclusione del contratto stesso. Per maggiori precisazioni si rinvia alla Sezione D) paragrafo 15.3 “DIRITTO DI RECESSO DAL CONTRATTO” della Parte I del Prospetto.			

In appendice alla Parte I del Prospetto informativo è reso disponibile un Glossario dei termini tecnici per facilitare la comprensibilità del testo.

La presente Parte I è stata depositata in CONSOB il 31 ottobre 2007 ed è valida a partire dal 1° novembre 2007.

PARTE I DEL PROSPETTO INFORMATIVO - INFORMAZIONI SULL'INVESTIMENTO FINANZIARIO E SULLE COPERTURE ASSICURATIVE

A) INFORMAZIONI GENERALI

1. L'IMPRESA DI ASSICURAZIONE ED IL GRUPPO DI APPARTENENZA

Di seguito sono riportate le principali informazioni riguardanti l'Impresa di Assicurazione.

Denominazione e forma giuridica: Aviva S.p.A, soggetta alla direzione e al coordinamento di Aviva Italia Holding S.p.A.;

Gruppo di appartenenza: Compagnia del Gruppo AVIVA Plc.;

Indirizzo della sede legale e della direzione generale: Viale Abruzzi n. 94 – 20131 Milano – Italia.

Si rinvia alla Parte III, Sezione A, paragrafo 1 "L'IMPRESA DI ASSICURAZIONE ED IL GRUPPO DI APPARTENENZA" del Prospetto informativo per ulteriori informazioni circa l'impresa di assicurazione ed il relativo Gruppo di appartenenza.

2. RISCHI GENERALI CONNESSI ALL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

I rischi connessi all'investimento finanziario del patrimonio del fondo in strumenti finanziari occorre considerare i seguenti elementi:

- a) **rischio connesso alla variazione del prezzo:** il prezzo di ciascun strumento finanziario dipende dalle caratteristiche peculiari dell'Impresa di Assicurazione emittente, dall'andamento dei mercati di riferimento e dei settori di investimento, e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. In linea generale, la variazione del prezzo delle azioni è connessa alle prospettive reddituali delle società emittenti e può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito, mentre il valore delle obbligazioni è influenzato dall'andamento dei tassi di interesse di mercato e dalle valutazioni della capacità del soggetto emittente di far fronte al pagamento degli interessi dovuti e al rimborso del capitale di debito a scadenza;
- b) **rischio connesso alla liquidità:** la liquidità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli stessi sono trattati. In generale i titoli trattati su mercati regolamentati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, in quanto più facilmente smobilizzabili dei titoli non trattati su detti mercati. L'assenza di una quotazione ufficiale rende inoltre complesso l'apprezzamento del valore effettivo del titolo, la cui determinazione può essere rimessa a valutazioni discrezionali;
- c) **rischio connesso alla valuta di denominazione:** per l'investimento in strumenti finanziari denominati in una valuta diversa da quella in cui è denominato il fondo, occorre tenere presente la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento del fondo e la valuta estera in cui sono denominati gli investimenti;
- d) **rischio connesso all'utilizzo di strumenti derivati:** l'utilizzo di strumenti derivati consente di assumere posizioni di rischio su strumenti finanziari superiori agli esborsi inizialmente sostenuti per aprire tali posizioni (effetto leva). Di conseguenza una variazione dei prezzi di mercato relativamente piccolo ha un impatto amplificato in termini di guadagno o di perdita sul portafoglio gestito rispetto al caso in cui non si faccia uso della leva;
- e) **altri fattori di rischio:** le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre l'investitore a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione agli investitori. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del paese di appartenenza degli enti emittenti.

L'investimento nel Fondo AVIVA SMART 07 a capitale garantito, diminuisce notevolmente rispetto ai Fondi Interni Assicurativi non a capitale garantito, il rischio d'investimento sopportato dall'Investitore-contraente, in particolare il rischio connesso alla variazione del prezzo descritto precedentemente al punto a).

A differenza degli altri Fondi, è a carico dell'Investitore-contraente il rischio di controparte ovvero il rischio che la controparte – HVB Milano – che garantisce la prestazione a scadenza, non assolva, anche solo in parte, ai suoi obblighi di garanzia di restituzione del capitale investito.

3. SITUAZIONI DI CONFLITTO D'INTERESSE

Si rinvia alla Parte III, Sezione E, paragrafo 12 "SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSI" del Prospetto informativo per l'illustrazione delle situazioni di conflitto di interessi.

B) INFORMAZIONI SUL PRODOTTO FINANZIARIO-ASSICURATIVO DI TIPO UNIT LINKED

4. DESCRIZIONE DEL CONTRATTO E IMPIEGO DEI PREMI

4.1 Caratteristiche del contratto

Il Contratto in oggetto consente all'Investitore-contraente di investire il premio versato, al netto dei costi, nel Fondo Interno Assicurativo AVIVA SMART 07, offrendo l'opportunità di guadagno offerta dai mercati finanziari internazionali, con la prospettiva di proteggere il capitale assicurato alla scadenza contrattuale. L'obiettivo del Fondo è quello di salvaguardare il capitale investito oltre a creare una redditività del capitale in un orizzonte temporale medio-lungo e garantire la restituzione del capitale investito a scadenza.

Oltre all'investimento finanziario, è prevista una copertura assicurativa in caso di decesso dell'Assicurato che consiste nella liquidazione ai Beneficiari di un Capitale Caso Morte, pari al controvalore delle quote possedute al momento del decesso dell'Assicurato maggiorato di una percentuale variabile in funzione dell'età dell'Assicurato al momento del decesso.

L'Investitore-contraente ha la possibilità di richiedere la conversione del capitale a scadenza in una delle forme di rendita previste dal Contratto.

4.2 Durata del contratto

Per durata contrattuale si intende il tempo intercorrente tra la data di decorrenza e la data di scadenza del Contratto, quest'ultima prefissata al 30 giugno 2014.

4.3 Orizzonte temporale minimo di investimento

Di seguito si riporta, l'orizzonte temporale di investimento minimo consigliato, in termini di anni, per il Fondo Interno Assicurativo collegato al Contratto, determinato in relazione allo stile di gestione, al livello di rischio ed alla presenza di una garanzia a scadenza del Fondo.

Fondo Interno Assicurativo	Orizzonte minimo consigliato
AVIVA SMART 07	Minimo 7 anni

4.4 Versamento dei premi

Il Contratto prevede il versamento, al momento della conclusione del Contratto, di un premio unico pari ad almeno Euro 2.500,00.

4.4.1 Scomposizione percentuale del premio versato

Di seguito viene riportata in percentuale la scomposizione del premio unico versato:

SCOMPOSIZIONE DEL PREMIO UNICO	Capitale investito	Coperture assicurative	Costi di caricamento
Da Euro 2.500,00 a Euro 149.999,99	97,50%	0%	2,50%
Da Euro 150.000,00 a Euro 499.999,99	98,00%	0%	2,00%
Da Euro 500.000,00 ed oltre	98,75%	0%	1,25%

La parte del premio utilizzata dall'Impresa di assicurazione per coprire i costi di caricamento, previsti dal contratto non concorre alla formazione del capitale investito.

Il costo relativo alla Maggiorazione del controvalore delle quote in caso di decesso dell'Assicurato è pari allo 0,05% annuo ed è incluso nella commissione di gestione applicata dall'Impresa di Assicurazione sul Fondo Interno Assicurativo.

B.1) INFORMAZIONI SULL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Il premio unico corrisposto dall'Investitore-contraente, al netto dei relativi costi, viene impiegato per acquistare quote del Fondo Interno Assicurativo AVIVA SMART 07, e costituisce il capitale investito.

L'ammontare rimborsato al momento del riscatto sarà determinato sulla base del valore unitario delle quote del Fondo Interno Assicurativo del secondo giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento della richiesta di riscatto da parte dell'Impresa di Assicurazione.

5. POLITICA DI INVESTIMENTO E RISCHI SPECIFICI DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO

Il Fondo Interno Assicurativo collegato al Contratto, costituisce patrimonio separato rispetto al patrimonio dell'Impresa di Assicurazione ed a quello di ogni altro Fondo Interno Assicurativo dalla stessa gestito ed è disciplinato da uno specifico Regolamento consegnato su richiesta dell'Investitore-contraente.

La principale finalità del Fondo Interno Assicurativo è, di norma, quella di realizzare l'incremento delle somme conferite allo stesso.

La politica di investimento del Fondo, di seguito descritta, è da intendersi come indicativa delle strategie gestionali dei fondi, posti i limiti definiti dal relativo Regolamento.

Di seguito si riporta la scala in percentuale degli investimenti rispetto al totale degli attivi indicativa delle strategie gestionali del Fondo Interno Assicurativo utilizzata di seguito:

Termini qualitativi	Percentuale di investimento
Principale	Maggiore di 70%
Prevalente	Tra il 50% e il 70%
Significativo	Tra il 30% e il 50%
Contenuto	Tra il 10% e il 30%
Residuale	Inferiore al 10%

Di seguito vengono descritte le principali caratteristiche del Fondo Interno Assicurativo collegato al Contratto:

FONDO INTERNO ASSICURATIVO AVIVA SMART 07

Fondo	Fondo AVIVA SMART 07
Categoria ANIA	Flessibile
Qualifica del Fondo	Garantito
Valuta di denominazione	Euro
Codice Fondo Interno	196
Grado di rischio	Medio
Principali tipologie degli strumenti finanziari e valuta di denominazione	<p>Il Fondo investe prevalentemente in OICR del comparto obbligazionario. E' effettuato un investimento significativo in titoli ed in OICR del comparto azionario.</p> <p>Gli strumenti finanziari sono denominati in Euro o nelle principali valute oggetto di transazione sui mercati internazionali.</p> <p>E' previsto un investimento contenuto in liquidità.</p> <p>Il Fondo può investire in depositi bancari.</p> <p>La quota-parte massima di patrimonio del Fondo investibile in attività rischiose è pari al 50%, mentre il valore di protezione della quota, contrattualmente definito, è pari al 100% del valore iniziale.</p>
Aree geografiche	Principalmente Europa, Nord America e Pacifico.
Categoria di emittenti	La componente obbligazionaria investe in obbligazioni emesse da emittenti governativi ed organismi sovranazionali.

<p>Specifici fattori di rischio</p>	<p>La componente azionaria investe in primarie società quotate sui principali mercati finanziari delle aree geografiche di riferimento.</p> <p>Rating: la componente obbligazionaria investe in obbligazioni emesse da Stati sovrani ed organismi sopranazionali aventi un rating non inferiore ad “investment grade”.</p> <p>Paesi Emergenti: la componente azionaria investe in via residuale in strumenti finanziari di emittenti di Paesi Emergenti.</p> <p>Rischio di cambio: è previsto l’investimento nelle principali valute internazionali.</p>
<p>Operazioni in strumenti derivati</p>	<p>Il Fondo Interno Assicurativo può investire in strumenti finanziari derivati nel rispetto della normativa ISVAP. Gli strumenti derivati possono essere utilizzati con lo scopo di ridurre il rischio di investimento o di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio. Il loro impiego non può comunque alterare il profilo di rischio e le caratteristiche del fondo esplicitati nel regolamento del Fondo Interno Assicurativo stesso.</p> <p>L’utilizzo degli strumenti derivati è finalizzato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alla copertura dei rischi; • ad una più efficiente gestione del portafoglio. <p>L’utilizzo dei derivati è coerente con il profilo di rischio/rendimento del Fondo Interno Assicurativo.</p>
<p>Stile di gestione</p>	<p>Criteri di selezione degli strumenti finanziari</p> <p>Lo stile di gestione è di tipo flessibile e prevede la possibilità di concentrare o suddividere opportunamente gli investimenti sulla base delle aspettative del gestore sull’andamento dei mercati, variando la suddivisione tra aree geografiche/settori di investimento nonché la ripartizione tra componente azionaria, componente obbligazionaria e componente monetaria.</p> <p>Le scelte di investimento per la componente monetaria ed obbligazionaria si basano:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) sull’analisi macroeconomica dei mercati; 2) sulla selezione dei titoli che offrono il miglior apporto rischio/rendimento; 3) sull’analisi fondamentale degli emittenti. <p>Per la componente azionaria la selezione dei titoli avviene in primo luogo con un approccio di analisi sui singoli titoli (cosiddetto “bottom up research driven”) e lo stile di investimento è “core” cioè combina scelte “value” (basate sulle valutazioni fondamentali) e “growth” (basate sulle prospettive di crescita).</p> <p>Le scelte d’investimento in OICR avvengono in base ad una analisi quantitativa e qualitativa, finalizzata ad identificare gli OICR che abbiano mostrato continuità di performance nel medio periodo rispetto al mercato di riferimento, valutando con particolare attenzione il processo di investimento seguito dalla società di gestione degli OICR.</p> <p>Il portafoglio sarà gestito in un’ottica di gestione attiva, dinamicamente modulando le componenti monetaria, obbligazionaria e azionaria in base alle aspettative di mercato (dalle strategie più difensive a quelle più aggressive) al fine di conseguire, in un orizzonte temporale minimo consigliato di 3 anni, un risultato di investimento positivo in un contesto di rigoroso controllo del rischio e della volatilità del portafoglio.</p> <p>Relazione con il benchmark</p> <p>Non è possibile individuare un benchmark rappresentativo della politica d’investimento del fondo. Per tale motivo, nel successivo paragrafo 7</p>

“PARAMETRO DI RIFERIMENTO DEL FONDI INTERNI ASSICURATIVI (C.D. BENCHMARK)”, viene indicata una misura di rischio alternativa.

Modalità gestionali adottate per la protezione e rappresentazione degli scenari di rendimento atteso

Il Fondo prevede alla scadenza – 30 giugno 2014 – la garanzia di restituzione del capitale investito come descritto al successivo paragrafo 6. “GARANZIE DELL’INVESTIMENTO”.

Le modalità gestionali adottate per la protezione consistono nell’acquisto di strumenti finanziari in grado di coprire le oscillazioni negative delle posizioni aperte dal Fondo in un arco temporale almeno pari a cinque anni, tramite una gestione dinamica orientata ad ottimizzare, in qualunque momento, la componente dell’investimento finanziario con maggiori aspettative di crescita e garantendo al contempo il capitale investito a scadenza.

Al fine di offrire una chiara rappresentazione del profilo di rischio/rendimento dell’investimento finanziario, di seguito è riportata una tabella con gli scenari di rendimento atteso a scadenza dell’investimento nel Fondo AVIVA SMART 07. Gli scenari probabilistici di rendimento atteso del Fondo sono basati sui risultati di simulazioni di rendimento su base annuale, effettuati nel rispetto del principio della neutralità del rischio, tenendo conto dell’orizzonte temporale-obiettivo di investimento del Fondo stesso e della garanzia di restituzione del capitale investito a scadenza. Per la determinazione degli scenari di rendimento atteso si è considerato uno strumento privo di rischio con rendimento atteso medio del 4%:

Scenari di rendimento atteso dell’investimento nel Fondo AVIVA SMART 07	Probabilità dell’evento
Il <u>rendimento atteso è positivo, ma inferiore</u> a quello dei titoli obbligazionari privi di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale d’investimento.	31,18%
Il <u>rendimento atteso è positivo e in linea</u> con quello dei titoli obbligazionari privi di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale d’investimento.	40,29%
Il <u>rendimento atteso è positivo e superiore</u> a quello dei titoli obbligazionari privi di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale d’investimento.	28,54%

Si rinvia alla Parte III, paragrafo 3 "I SOGGETTI CHE PRESTANO GARANZIE E CONTENUTO DELLA GARANZIA" del Prospetto Informativo per maggiori informazioni.

Il Fondo utilizza tecniche di gestione dei rischi di portafoglio in relazione agli obiettivi e alla politica di investimento prefissata. Per la descrizione di tali tecniche si rinvia alla Parte III, Sezione B, paragrafo 7. "TECNICHE DI GESTIONE DEI RISCHI DI PORTAFOGLIO DEI FONDI INTERNI IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI ED ALLA POLITICA DI INVESTIMENTO" del Prospetto Informativo.

Destinazione dei proventi

Il Fondo non è a distribuzione dei proventi.

6. GARANZIE DELL’INVESTIMENTO

Il presente Contratto prevede alla scadenza del Contratto un valore di rimborso minimo pari al controvalore delle quote calcolato moltiplicando il numero delle quote possedute al 30 giugno 2014 per il valore unitario delle quote del Fondo Interno Assicurativo alla data di costituzione dello stesso, pari a Euro 5,00. La differenza a scadenza (se positiva) fra:

- il valore di rimborso minimo a scadenza (o, se maggiore, il valore massimo raggiunto dalle quote nel periodo che va dalla data di costituzione del Fondo al 30 novembre 2008) ed

- il controvalore delle quote calcolato moltiplicando il valore unitario delle quote del Fondo Interno Assicurativo al 30 giugno 2014 per il numero delle quote posseduto alla stessa data viene garantita da HVB Milano.

A tal fine l'Impresa di Assicurazione ha sottoscritto con HVB Milano un accordo che impegna quest'ultima a corrispondere l'importo sopra indicato e l'Impresa di Assicurazione ad utilizzare uno strumento di risk management denominato SPIN (Secure Principal Index Note) che monitora la rischiosità del patrimonio netto del Fondo Interno.

In caso di insolvenza o in caso di fallimento di HVB Milano il rischio non viene assunto dalla Aviva S.p.A. e resta a carico dell'Investitore-contraente; in questo caso la prestazione a scadenza potrebbe essere inferiore al premio unico corrisposto.

Si rinvia al paragrafo 3 "I SOGGETTI CHE PRESTANO GARANZIE E CONTENUTO DELLA GARANZIA" della Parte III del Prospetto informativo per l'illustrazione delle tecniche di gestione dei rischi del Fondo.

7. PARAMETRO DI RIFERIMENTO DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO (C.D. BENCHMARK)

La politica di gestione del Fondo Interno Assicurativo, perseguendo la salvaguardia del patrimonio da oscillazioni dei mercati azionari o da variazioni dei mercati obbligazionari tali da pregiudicare la prestazione prevista alla scadenza del Contratto, può prevedere scelte di investimento particolarmente flessibili che non rendono significativo il confronto tra l'andamento della gestione e uno specifico parametro oggettivo di riferimento (benchmark). Al fine di valutare il profilo di rischio del Fondo Interno Assicurativo, si precisa che la volatilità media annua attesa del Fondo stesso è pari all'8%, intendendo per volatilità l'indicatore del livello di rischio insito nell'investimento, associato alla variabilità dei tassi di rendimento.

B.2) INFORMAZIONI SUL RIMBORSO DELL'INVESTIMENTO

8. RIMBORSO DEL CAPITALE INVESTITO ALLA SCADENZA ED IN CORSO DI CONTRATTO (CASO VITA)

Il presente Contratto prevede alla scadenza contrattuale, il 30 giugno 2014, la corresponsione, ai Beneficiari designati, di un valore di rimborso a scadenza uguale al maggior valore tra:

- a) il controvalore delle quote calcolato moltiplicando il valore unitario delle quote del Fondo Interno Assicurativo al 30 giugno 2014 per il numero delle quote possedute alla stessa data;
- b) il valore di rimborso minimo a scadenza pari al controvalore delle quote calcolato moltiplicando il numero delle quote possedute al 30 giugno 2014 per il valore unitario delle quote del Fondo Interno Assicurativo alla data di costituzione dello stesso, pari a Euro 5,00;
- c) il controvalore delle quote calcolato moltiplicando il numero delle quote possedute al 30 giugno 2014 per il massimo valore unitario delle quote del Fondo Interno Assicurativo raggiunto nel periodo che va dalla data di costituzione dello stesso al 30 novembre 2008.

Il presente Contratto, non prevede alcun valore minimo prestato dall'Impresa di Assicurazione. La differenza a scadenza così come definita nel successivo capoverso, viene prestata da HVB Milano all'Impresa di Assicurazione. In caso di insolvenza o in caso di fallimento di HVB Milano il rischio non viene assunto dalla Aviva S.p.A. e resta a carico del Investitore-contraente; in questo caso la prestazione a scadenza potrebbe essere inferiore al premio unico corrisposto.

Per differenza a scadenza, si intende l'eventuale differenza, se positiva, fra il valore di rimborso minimo a scadenza (o, se maggiore, il valore massimo raggiunto dalle quote nel periodo che va dalla data di costituzione del Fondo al 30 novembre 2008) ed il controvalore delle quote calcolato moltiplicando il valore unitario delle quote del Fondo Interno Assicurativo al 30 giugno 2014 per il numero delle quote posseduto alla stessa data.

Si rinvia al paragrafo 12 "REGIME DEI COSTI DEL PRODOTTO" per l'illustrazione dei costi complessivamente gravanti sul capitale maturato.

9. RIMBORSO DEL CAPITALE INVESTITO PRIMA DELLA SCADENZA DEL CONTRATTO

Qualora sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del Contratto, l'Investitore-contraente può riscuotere, interamente o parzialmente, il valore di riscatto.

L'Impresa di Assicurazione corrisponde all'Investitore-contraente il valore di riscatto - parziale o totale - al netto delle imposte previste per Legge.

RISCATTO TOTALE

Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote del Fondo Interno Assicurativo calcolato moltiplicando il numero di quote per il valore unitario delle stesse del secondo giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento della richiesta di riscatto da parte dell'Impresa di Assicurazione.

L'importo così determinato viene corrisposto per intero qualora siano interamente trascorsi cinque anni dalla data dell'ultimo investimento. In caso contrario, il valore di riscatto si ottiene applicando all'importo sopra definito la penale di riscatto indicata al paragrafo 12.1.3 "COSTI DI RIMBORSO DEL CAPITALE PRIMA DELLA SCADENZA" che segue.

RISCATTO PARZIALE

Il valore di riscatto parziale viene determinato con gli stessi criteri di cui sopra, fatto salvo l'addebito di un'ulteriore spesa fissa indicata al paragrafo 12.1.3 "COSTI DI RIMBORSO DEL CAPITALE PRIMA DELLA SCADENZA".

Il riscatto parziale, può essere richiesto a condizione che:

- l'importo lordo riscattato risulti non inferiore a 1.500,00 Euro;
- il controvalore del capitale residuo espresso in quote del Fondo Interno Assicurativo non risulti inferiore a 1.500,00 Euro.

Si rinvia al paragrafo 16 "MODALITA' DI RIMBORSO/RISCATTO DEL CAPITALE INVESTITO" per le informazioni circa le modalità di trasmissione della richiesta di riscatto.

L'Investitore-contraente, assume il rischio di perdite del capitale investito nel caso di andamento negativo del valore delle quote dei Fondi Interni Assicurativi oggetto di investimento.

Il Fondo Interno Assicurativo collegato al Contratto, attualmente investe gli attivi in quote di uno o più OICR che sono esenti da imposizione fiscale; pertanto, non vi sarà il riconoscimento di alcun credito di imposta. Tuttavia, qualora il Fondo Interno Assicurativo investa gli attivi in OICR soggetti a imposizione fiscale, gli eventuali crediti d'imposta maturati nel Fondo verranno trattenuti dall'Impresa di Assicurazione e pertanto non andranno a beneficio dei Contraenti. Tale mancato riconoscimento si può tradurre, indirettamente, in una doppia imposizione fiscale.

10. OPZIONI CONTRATTUALI

L'Impresa di Assicurazione si impegna ad inviare almeno quattro mesi prima della data di scadenza del Contratto, una descrizione sintetica di tutte le opzioni esercitabili alla scadenza del Contratto, con evidenza dei relativi costi e condizioni economiche che risulteranno in vigore all'epoca della conversione del capitale a scadenza in rendita.

Entro sessanta giorni dalla data di scadenza del Contratto, l'Investitore-contraente ha la possibilità di richiedere di convertire il capitale a scadenza in una delle seguenti forme di rendita erogabili in modo posticipato:

- a) una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile fino a che l'Assicurato sia in vita;
- b) una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile in modo certo nei primi cinque anni o dieci anni e, successivamente, fino a che l'Assicurato sia in vita;
- c) una rendita annua vitalizia rivalutabile, su due teste, quella dell'Assicurato (prima testa) e quella di un altro soggetto (seconda testa), pagabile fino al decesso dell'Assicurato, e successivamente in misura totale o parziale fino a che sia in vita l'altro soggetto (seconda testa).

La conversione del valore di riscatto in rendita viene concessa a condizione che:

- l'importo della rendita non sia inferiore a 3.000,00 Euro annui;
- l'Assicurato all'epoca della conversione non superi gli 85 anni di età.

L'Impresa di Assicurazione si impegna a trasmettere, prima dell'esercizio dell'opzione, la Scheda Sintetica, la Nota Informativa e le Condizioni di Assicurazione relative alla rendita di opzione scelta dall'avente diritto contenenti le modalità per la sua rivalutazione annuale.

B.3) INFORMAZIONI SULLE COPERTURE ASSICURATIVE PER RISCHI DEMOGRAFICI (CASO MORTE)

11. PRESTAZIONI ASSICURATIVE CUI HA DIRITTO L'INVESTITORE-CONTRAENTE O IL BENEFICIARIO

11.1 Copertura assicurativa caso morte

In caso di decesso dell'Assicurato – nel corso della durata contrattuale, qualunque ne sia la causa, senza limiti territoriali, senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato stesso e **con i limiti indicati all'Art. 4 “LIMITAZIONI DELLA MAGGIORAZIONE PER LA GARANZIA MORTE” delle Condizioni di Assicurazione** – l'Impresa di Assicurazione corrisponde, ai Beneficiari designati, il Capitale Caso Morte ottenuto come somma dei seguenti due importi:

- a) controvalore delle quote del Fondo Interno Assicurativo calcolato moltiplicando il numero delle quote per il valore unitario delle stesse del secondo giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento della richiesta di liquidazione per decesso, da parte dell'Impresa di Assicurazione;
- b) la maggiorazione per la Garanzia Morte, ottenuta applicando all'importo indicato al punto a) le percentuali di maggiorazione indicate nella Tabella che segue, determinate in funzione dell'età dell'Assicurato alla data del decesso:

ETÀ DELL'ASSICURATO (in anni interi) ALLA DATA DI DECESSO	% DI MAGGIORAZIONE
da 18 a 39 anni	5,00%
da 40 a 54 anni	2,00%
da 55 a 64 anni	1,00%
da 65 ed oltre	0,20%

La prestazione corrisposta non è gravata da costi.

La Maggiorazione per la Garanzia Morte, che è la copertura complementare prestata dall'Impresa di Assicurazione, non può comunque essere superiore a 50.000,00 Euro.

La misura di Maggiorazione per la Garanzia Morte di cui al punto b) non viene applicata qualora il decesso dell'Assicurato:

- a) **avvenga entro i primi sei mesi dalla data di decorrenza del Contratto** - indicata di seguito - e non sia conseguenza diretta di un infortunio o di malattie infettive acute o di shock anafilattico;
- b) **avvenga entro i primi cinque anni dalla data di decorrenza del Contratto** e sia dovuto a sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata;
- c) **sia causato da dolo dell'Investitore-contraente o dei Beneficiari**, partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi, fatti di guerra, incidente di volo, suicidio (quest'ultimo se avvenuto nei primi due anni dalla data di decorrenza del Contratto), stato di ubriachezza nonché uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e simili.

L'Investitore-contraente assume il rischio di perdita del capitale investito nel caso di andamento negativo del valore delle quote del Fondo Interno Assicurativo oggetto di investimento.

* * *

Pagamenti dell'Impresa di Assicurazione

Si rinvia all'Art. 17 “PAGAMENTI DELL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE” delle Condizioni di Assicurazione per informazioni circa la documentazione che l'Investitore-contraente è tenuto a presentare per la liquidazione delle prestazioni assicurative.

L'Impresa di Assicurazione provvede alla liquidazione dell'importo dovuto - verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento – entro trenta giorni dalla data di ricevimento di tale documentazione.

Prescrizione

Ai sensi dell'articolo 2952 del Codice Civile, i diritti derivanti da qualsiasi contratto di assicurazione si prescrivono in un anno dal giorno in cui si è verificato l'evento su cui i diritti stessi si fondano, fatte salve specifiche disposizioni di Legge.

C) INFORMAZIONI ECONOMICHE (COSTI, AGEVOLAZIONI, REGIME FISCALE)

12. REGIME DEI COSTI DEL PRODOTTO

12.1 Costi direttamente a carico dell'Investitore-contraente

12.1.1 Spese fisse

L'Impresa di Assicurazione per far fronte alle spese di emissione del contratto preleva un costo fisso di emissione pari a 50,00 solo in caso di recesso a titolo di rimborso delle spese amministrative di emissione del Contratto.

12.1.2 Costi di caricamento

La spesa percentuale applicata sul premio unico varia in funzione dell'importo del premio stesso. La spesa percentuale da applicare è pari a:

CUMULO VERSAMENTI	CARICAMENTO %
Da Euro 2.500,00 a Euro 149.999,99	2,50%
Da Euro 150.000,00 a Euro 499.999,99	2,00%
Da Euro 500.000,00 ed oltre	1,25%

12.1.3 Costi di rimborso del capitale prima della scadenza

Il Contratto prevede le seguenti penalità di riscatto in funzione dell'epoca in cui viene effettuata la richiesta di riscatto:

ANNO DELLA RICHIESTA DI RISCATTO	PENALI DI RISCATTO
1° anno	Non ammesso
2° anno	1,40%
3° anno	1,00%
4° anno	0,55%
5° anno	0,10%
dal 6° anno	Nessuna penalità

Il valore di riscatto parziale viene determinato con gli stessi criteri previsti per il riscatto totale; viene trattenuta un'ulteriore spesa fissa di 25,00 Euro per ogni riscatto parziale.

12.2 Costi indirettamente a carico dell'Investitore-contraente

12.2.1 Costo delle coperture assicurative previste dal Contratto

Il costo relativo alla Maggiorazione per la Garanzia Morte, prestata in caso di decesso dell'Assicurato è pari allo 0,05% annuo ed è incluso nella commissione di gestione applicata dall'Impresa di Assicurazione sul Fondo Interno Assicurativo.

12.2.2 Costo gravante sul Fondo Interno Assicurativo

Sul Fondo Interno Assicurativo gravano i seguenti costi:

a) commissioni di gestione

La commissione di gestione annua applicata sul Fondo Interno Assicurativo è pari a 1,55%. La commissione di gestione viene trattenuta giornalmente ed incide sulla valorizzazione delle quote del Fondo Interno Assicurativo stesso.

b) commissione di performance

Non è prevista una commissione di performance sul Fondo Interno Assicurativo.

c) altri costi previsti dal Regolamento del Fondo Interno Assicurativo

1. Commissione per la differenza a scadenza garantita da HVB Milano: è pari allo 0,25% - su base annua - delle attività di pertinenza del Fondo.
2. Commissione per il massimo valore unitario delle quote del Fondo Interno Assicurativo raggiunto nel periodo che va dalla data di costituzione dello stesso al 30 novembre 2008 prestata da HVB Milano: è pari allo 0,125% - su base annua - delle attività di pertinenza del Fondo stesso -.
3. Le disponibilità del Fondo Interno Assicurativo sono investite in quote di OICR per almeno il 10% del totale delle attività del Fondo. Sul Fondo gravano indirettamente anche i costi, di seguito indicati, relativi a tali strumenti finanziari: la percentuale massima delle commissioni di gestione applicabili dagli OICR è pari a 2,50% su base annua. Per gli OICR utilizzati è stato stipulato un accordo di riconoscimento di utilità che prevede una retrocessione delle commissioni di gestione degli OICR come indicato al paragrafo 12 "SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSI" della Parte III del Prospetto. Non sono previste commissione di performance, né commissioni di sottoscrizione e rimborso sugli OICR sottostanti.

Le commissioni di cui al punto 1) e 2) vengono ridotte rispettivamente a 0,55% su base annua ed a 0,10% su base annua nel caso in cui le disponibilità del Fondo Interno Assicurativo fossero investite totalmente in strumenti finanziari di vario genere, tra i quali i titoli di Stato e garantiti dallo Stato, obbligazioni anche del settore privato, Zero Coupon e/o strumenti a questi assimilabili, strumenti del mercato monetario, denominati in qualsiasi valuta ed oggetto di transazione sia sui mercati nazionali che sui mercati internazionali e liquidità.

Fermi restando gli oneri di gestione sopra indicati, sono a carico del Fondo Interno Assicurativo anche i seguenti oneri:

- a) gli oneri di intermediazione e le spese di negoziazione, amministrazione e custodia delle attività;
- b) le spese di pubblicazione del valore unitario delle quote;
- c) i compensi dovuti all'Impresa di Assicurazione di Revisione di cui all'Art. 7 "REVISIONE CONTABILE" del Regolamento del Fondo Interno Assicurativo;
- d) gli oneri fiscali, le spese per l'eventuale deposito presso i soggetti abilitati e gli oneri connessi agli strumenti finanziari ricompresi nel patrimonio gestito.

Si precisa altresì che su ciascun OICR possono gravare una serie di oneri ulteriori che riducono il valore unitario delle relative quote quali, ad esempio, gli oneri di intermediazione per la compravendita mobiliare, le spese legali e fiscali, i costi di Banca Depositaria e di transfer agent.

Gli oneri inerenti l'acquisizione e dismissione delle attività di ciascun Fondo Interno Assicurativo non sono quantificabili a priori in quanto variabili.

* * *

La quota parte percepita dai distributori, con riferimento all'intero flusso commissionale previsto dal contratto, è pari al 58,2%.

13. AGEVOLAZIONI FINANZIARIE

Ai sottoscrittori del Contratto UNISMART 2007 che sono correntisti e dipendenti in attività o quiescenza del Gruppo Bancario UniCredito Italiano sono riservate condizioni agevolate: il caricamento percentuale indicato al precedente punto 12.1.2 "COSTI DI CARICAMENTO" verrà ridotto del 50%.

Per operazioni di reinvestimento di prestazioni derivanti da altri Contratti di Assicurazione sulla Vita di Aviva S.p.A. stipulati tramite il Gruppo Bancario UniCredito Italiano sono previsti sconti: il caricamento percentuale indicato al precedente punto 12.1.2 "COSTI DI CARICAMENTO" verrà ridotto dello 0,50%.

14. REGIME FISCALE

Come da disposizioni vigenti alla data di redazione del presente Prospetto Informativo, i premi versati non sono detraibili dalle imposte sui redditi.

Le somme liquidate in caso di decesso dell'Assicurato (Capitale Caso Morte) non sono soggette ad alcuna imposizione fiscale. Per le altre prestazioni previste dal Contratto, è necessario fare le seguenti distinzioni relativamente all'eventuale rendimento finanziario maturato:

- a) se corrisposto in forma di capitale è soggetto ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi (attualmente pari al 12,50%). L'imposta è applicata sulla differenza fra il capitale corrisposto e l'ammontare dei premi pagati;
- b) se corrisposto in forma di rendita, all'atto della conversione del valore di riscatto in rendita, è soggetto ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi di cui al punto a). Successivamente, durante il periodo di erogazione della rendita, i rendimenti finanziari riguardanti ciascuna rata di rendita sono assoggettati annualmente ad una imposta del 12,50%.

Si rinvia alla Parte III del Prospetto informativo per una illustrazione dettagliata del regime fiscale applicabile al Contratto.

D) INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE, RIMBORSO/RISCATTO E SWITCH

15. MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE E RECESSO

15.1 Modalità di sottoscrizione

La sottoscrizione del Contratto può essere effettuata presso uno dei Soggetti Incaricati del collocamento fino al 30 novembre 2007. La sottoscrizione avviene esclusivamente mediante l'apposito modulo di Proposta-Certificato.

Il Contratto si considera concluso quando l'Investitore-contraente ha versato il premio unico e unitamente all'Assicurato – se persona diversa – ha sottoscritto la Proposta-Certificato (Data di Conclusione).

Le coperture assicurative previste decorrono dal secondo giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento, da parte dell'Impresa di Assicurazione, del premio unico.

Il pagamento del premio unico deve essere effettuato mediante addebito automatico sul conto corrente dell'Investitore-contraente oppure con versamento contestuale alla sottoscrizione della Proposta-Certificato presso il Soggetto Incaricato.

Nel primo caso fa fede la documentazione contabile del competente Istituto di Credito, mentre nel secondo caso il pagamento del premio viene quietanzato direttamente sulla Proposta-Certificato.

Non è ammesso il pagamento del premio unico in contanti.

Ai fini della determinazione del numero di quote, nella tabella sottostante sono riportate le modalità e le tempistiche di conversione dei premi in quote:

TIPOLOGIA DI PREMIO	PREMIO INVESTITO	DATA DI RIFERIMENTO
Premio unico	Premio versato diminuito delle spese in percentuale riportate al precedente punto 12.1.2	Il premio investito è diviso per il valore unitario delle quote del Fondo Interno Assicurativo del secondo giorno di Borsa aperta successivo alla data di conclusione del Contratto.

Si rinvia alla Parte III, Sezione C, paragrafo 8 "SOTTOSCRIZIONE", per ulteriori informazioni circa la modalità di sottoscrizione del Contratto.

15.2 Modalità di revoca della Proposta-Certificato

Il presente Contratto non prevede la facoltà di revoca, in quanto la sottoscrizione della Proposta-Certificato e la Data di Conclusione del Contratto coincidono.

15.3 Diritto di recesso dal contratto

L'Investitore-contraente ha la facoltà di esercitare il diritto di recesso entro trenta giorni dal momento della conclusione del contratto, ai sensi del D. Lgs. 7 dicembre 2005 n. 209.

L'Investitore-contraente per esercitare il diritto di recesso deve rivolgersi direttamente al Soggetto Incaricato ovvero inviare all'Impresa di Assicurazione una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno - contenente gli elementi identificativi della Proposta-Certificato – al seguente indirizzo:

Aviva S.p.A.

Viale Abruzzi 94

20131 Milano.

L'Impresa di Assicurazione, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di recesso, rimborserà:

- qualora la richiesta di recesso pervenga all'Impresa di Assicurazione antecedentemente alla data di decorrenza del contratto, il premio versato;
- qualora la richiesta di recesso pervenga all'Impresa di Assicurazione dal giorno della data di decorrenza del contratto, il premio versato, maggiorato o diminuito della differenza fra il valore unitario delle quote del secondo giorno di Borsa aperta successivo al ricevimento, da parte dell'Impresa di Assicurazione, della comunicazione di recesso ed il valore unitario delle stesse alla data di decorrenza del Contratto, moltiplicato per il numero delle quote acquisite alla data di decorrenza, al netto di una spesa fissa riportata al punto 12.1.1 "SPESE FISSE" trattenuta dall'Impresa di Assicurazione a titolo di spesa di emissione del contratto.

16. MODALITÀ DI RIMBORSO / RISCATTO DEL CAPITALE INVESTITO

Per esercitare il rimborso/riscatto del capitale investito l'Investitore-contraente deve inviare una comunicazione scritta all'Impresa di Assicurazione tramite il Soggetto incaricato o, direttamente, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, accompagnata dal certificato di esistenza in vita dell'Assicurato, nella quale indica la sua decisione di riscattare totalmente o in parte il Contratto.

Per qualsiasi informazione relativa al calcolo del valore di riscatto, l'Investitore-contraente può rivolgersi direttamente a:

Aviva S.p.A.

V.le Abruzzi n. 94

Numero verde 800113085

Fax 02/2775490

E-mail: liquidazioni_vita@avivaitalia.it

È necessario tener presente che l'interruzione volontaria del Contratto potrebbe comportare una diminuzione dei risultati economici ed il non pieno recupero da parte dell'Investitore-contraente dei versamenti effettuati.

Si rinvia all'Art. Art. 17 "PAGAMENTI DELL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE" delle Condizioni di Assicurazione per il dettaglio sulle modalità di richiesta di rimborso e sulla documentazione da allegare.

Si rinvia alla Parte III, Sezione C, paragrafo 9 "RISCATTO", per ulteriori informazioni.

17. MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DI OPERAZIONI DI PASSAGGIO TRA FONDI (C.D. SWITCH)

Non è prevista la sostituzione del Fondo Interno Assicurativo.

E) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

18. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO

In base all'art. 181 del Codice delle Assicurazioni (D.Lgs. 209 del 7 dicembre 2005) al Contratto si applica la legge italiana.

19. REGIME LINGUISTICO DEL CONTRATTO

Il Contratto viene redatto in lingua italiana. Le parti possono tuttavia pattuire una diversa lingua di redazione, in tal caso spetta all'Impresa di Assicurazione proporre quella da utilizzare.

20. INFORMAZIONI A DISPOSIZIONE DEI CONTRAENTI

Il valore unitario delle quote del Fondo Interno Assicurativo viene determinato giornalmente dall'Impresa

di Assicurazione, al netto di qualsiasi onere a carico del Fondo.

Il valore unitario delle quote del Fondo Interno Assicurativo è pubblicato giornalmente sul quotidiano "IL SOLE 24 ORE" e sul sito internet www.avivaitalia.it. L'Impresa di Assicurazione si riserva la possibilità di scegliere, previo avviso all'Investitore-contraente, un diverso quotidiano su cui pubblicare il valore unitario delle quote del Fondo Interno Assicurativo.

L'Impresa di Assicurazione si impegna a comunicare tempestivamente all'Investitore-contraente le variazioni delle informazioni contenute nel Prospetto informativo per effetto delle modifiche alle condizioni di contratto o alla normativa applicabile al Contratto nonché le informazioni relative al Fondo Interno Assicurativo di nuova istituzione non contenute nel Prospetto inizialmente pubblicato.

L'Impresa di Assicurazione trasmette all'Investitore-contraente, entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare, le informazioni di seguito descritte ed entrambe relative all'anno solare appena concluso – l'anno di riferimento -:

1. l'aggiornamento all'anno di riferimento dei dati storici riportati nella Parte II del presente Prospetto Informativo, ed in particolare l'aggiornamento all'anno di riferimento:
 - a) dei dati di rischio/rendimento del Fondo;
 - b) dei costi effettivi (TER) fatti registrare dal Fondo,
 - c) del turnover di portafoglio del Fondo.
2. l'Estratto conto annuale della posizione assicurativa contenente le seguenti informazioni minimali:
 - a) cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto al 31 dicembre dell'anno precedente, numero e controvalore delle quote assegnate al 31 dicembre dell'anno precedente;
 - b) dettaglio dei premi versati, di quelli investiti, del numero e del controvalore delle quote assegnate nell'anno di riferimento;
 - c) numero e controvalore delle quote rimborsate a seguito di riscatto parziale nell'anno di riferimento;
 - d) numero delle quote complessivamente assegnate e del relativo controvalore alla fine dell'anno di riferimento.

L'Impresa di Assicurazione si impegna a informare per iscritto l'Investitore-contraente qualora in corso di Contratto il controvalore delle quote complessivamente detenute si sia ridotto di oltre il 30% rispetto all'ammontare complessivo dei premi investiti, tenuto conto di eventuali riscatti parziali, e a comunicare ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 10%. La comunicazione deve essere effettuata entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui si è verificato l'evento.

Il presente Contratto, non può, in nessun caso, essere trasformato in altro tipo di Contratto.

In caso di operazione sul Contratto assimilabile ad una operazione di trasformazione dello stesso, l'Impresa di Assicurazione è tenuta a fornire all'Investitore-contraente i necessari elementi di valutazione in modo da porlo nella condizione di confrontare le caratteristiche del nuovo Contratto con quelle del Contratto preesistente. A tal fine, prima di procedere all'operazione, l'Impresa di Assicurazione consegna all'Investitore-contraente un documento informativo, redatto secondo la normativa vigente in materia di assicurazioni sulla vita, che mette a confronto le caratteristiche del Contratto offerto con quelle del Contratto originario, nonché il Prospetto (o il Fascicolo in caso di prodotti di ramo I) informativo del nuovo Contratto, conservando prova dell'avvenuta consegna.

L'Impresa di Assicurazione mette a disposizione dei Contraenti, consentendone l'acquisizione su supporto duraturo, il prospetto aggiornato, i rendiconti periodici della gestione del Fondo Interno Assicurativo, nonché il regolamento degli stessi sul sito Internet www.avivaitalia.it.

21. RECAPITO, ANCHE TELEFONICO, CUI INOLTRE ESPOSTI, RICHIESTE DI CHIARIMENTI, INFORMAZIONI O INVIO DI DOCUMENTAZIONE

L'Impresa di Assicurazione ha sede in Milano, viale Abruzzi n. 94 – 20131.

Il sito internet è: www.avivaitalia.it

Per richieste di informazioni e comunicazioni, l'Aderente può contattare il numero verde 800.113.085 oppure via e-mail i seguenti recapiti:

- per informazioni di carattere generale: assunzione_vita@avivaitalia.it
- per informazioni relative alle liquidazioni: liquidazioni_vita@avivaitalia.it

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto all'Impresa di Assicurazione:

AVIVA S.P.A.
SERVIZIO RECLAMI
VIALE ABRUZZI 94
20131 MILANO
TELEFAX 02 2775 245
RECLAMI_VITA@AVIVAITALIA.IT

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi:

- per questioni inerenti al Contratto: ISVAP - SERVIZIO TUTELA DEGLI UTENTI - VIA DEL QUIRINALE 21 - 00187 ROMA - TELEFONO 06.42.133.1,
- per questioni attinenti alla trasparenza informativa: CONSOB, via G.B. Martini 3, 00198 Roma o via Broletto 7, 20123 Milano, telefono 06.8477.1 / 02.72420.1.

corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa di Assicurazione.

In relazione alle controversie inerenti l'entità delle somme da corrispondere o l'interpretazione del contratto si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

* * *

Aviva S.p.A. con sede legale in Viale Abruzzi 94 – 20131 Milano si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Prospetto informativo.

Il Rappresentante Legale
Cesare Brugola



APPENDICE A: Glossario dei termini tecnici utilizzati nel Prospetto informativo

Assicurato: persona fisica sulla cui vita viene stipulato il Contratto, che può coincidere o no con l'Investitore-contraente e con il Beneficiario. Le prestazioni previste dal Contratto sono determinate in funzione degli eventi attinenti alla sua vita;

Benchmark: parametro oggettivo di mercato comparabile, in termini di composizione e di rischiosità, agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione di un Fondo Interno Assicurativo ed a cui si può fare riferimento per confrontarne il risultato di gestione. Tale indice, in quanto teorico, non è gravato da costi;

Beneficiario: persona fisica o giuridica designata in polizza dall'Investitore-contraente, che può coincidere o no con l'Investitore-contraente stesso, e che riceve la prestazione prevista dal Contratto quando si verifica l'evento assicurato;

Capitale Caso Morte: in caso di decesso dell'Assicurato il capitale caso morte viene pagato ai Beneficiari;

Capitale investito: i premi corrisposti dall'Investitore-contraente, al netto dei relativi costi, investiti in quote di uno o più fondi collegati;

Capitale maturato: il capitale ottenuto moltiplicando il valore della singola quota per il numero delle quote attribuite all'Investitore-contraente ad una determinata data;

Caricamento/ Spese: parte del premio versato dall'Investitore-contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi dell'Impresa di Assicurazione;

Categoria: Classe attribuita al fondo d'investimento cui è collegata la polizza. La categoria viene definita sulla base dei fattori di rischio che la contraddistinguono, quali ad esempio la giurisdizione dell'emittente o la proporzione della componente azionaria (ad esempio categoria azionaria, categoria bilanciata, categoria obbligazionaria);

Commissione di performance: Commissione trattenuta dall'Impresa di Assicurazione nel caso in cui il rendimento finanziario delle quote cui è collegato il contratto sia superiore ad una determinata soglia di rendimento prefissata nelle condizioni contrattuali;

Conclusione del Contratto: il Contratto si considera concluso quando l'Investitore-contraente unitamente all'Assicurato – se persona diversa – sottoscrive la Proposta-Certificato e paga il premio unico;

CONSOB: Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob), è un'autorità amministrativa indipendente, la cui attività è rivolta alla tutela degli investitori, all'efficienza, alla trasparenza e allo sviluppo del mercato mobiliare italiano.

Contratto: Contratto con il quale l'Impresa di Assicurazione, a fronte del pagamento dei premi, si impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale al verificarsi di un evento attinente alla vita dell'Assicurato (decesso dell'Assicurato);

Controvalore delle quote: l'importo ottenuto moltiplicando il valore della singola quota ad una determinata data per il numero delle quote attribuite al Contratto e possedute dall'Investitore-contraente alla stessa data;

Costo percentuale medio annuo: indicatore sintetico di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi prelevati dai premi ed eventualmente dalle risorse gestite dall'Impresa di Assicurazione, il potenziale tasso di rendimento del Contratto rispetto a quello di un'ipotetica operazione non gravata da costi;

Data di decorrenza: data da cui sono operanti le prestazioni del Contratto, in questo caso il secondo giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento da parte dell'Impresa di Assicurazione del premio unico;

Differenza a scadenza: eventuale differenza a scadenza, se positiva, fra il valore di rimborso minimo a scadenza (o, se maggiore, il valore massimo raggiunto dalle quote nel periodo che va dalla data di istituzione del Fondo al 30 novembre 2008) ed il controvalore delle quote calcolato moltiplicando il valore unitario delle quote del Fondo Interno Assicurativo al 30 giugno 2014 per il numero delle quote possedute alla stessa data;

Durata del Contratto: periodo durante il quale il Contratto è in vigore. Per questo Contratto dalla data di decorrenza al 30 giugno 2014;

Duration: è espressa in anni ed indica la variabilità del prezzo di un titolo obbligazionario in relazione al piano di ammortamento ed al tasso di interesse corrente sul mercato dei capitali. A parità di vita residua tra titoli obbligazionari, una duration più elevata esprime una variabilità maggiore del prezzo in relazione inversa all'andamento dei tassi di interesse.

Fondi Interni Assicurativi: Fondi d'investimento per la gestione delle polizze unit-linked costituiti all'interno dell'Impresa di Assicurazione e gestiti separatamente dalle altre attività dell'Impresa di Assicurazione stessa, in cui vengono fatti confluire i premi che al netto dei costi versati dall'Investitore-Contraente vengono convertiti in quote (unit) dei Fondi stessi. A seconda delle attività finanziarie nelle quali il patrimonio è investito sono distinti in diverse categorie;

Grado di rischio del Fondo: Indice della rischiosità finanziaria del fondo interno, variabile da "basso" a "molto alto" a seconda della composizione del portafoglio finanziario gestito dal fondo interno e delle eventuali garanzie finanziarie contenute nel contratto;

HVB Milano - Bayerische Hypo - und Vereinsbank AG: (denominata HVB Milano) - già UBM - UniCredit Banca Mobiliare S.p.A. - Società controllata dal Gruppo UniCredito Italiano con Rating a lungo termine A+, che presta l'eventuale differenza fra il valore minimo di rimborso a scadenza e il controvalore delle quote alla stessa data;

Investitore-contraente: persona, fisica o giuridica, che può coincidere o no con l'Assicurato o il Beneficiario, che stipula il Contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi all'Impresa di Assicurazione;

Impignorabilità e inesquestrabilità: principio secondo cui le somme dovute dall'Impresa di Assicurazione all'Investitore-contraente o al Beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare;

Impresa di Assicurazione: Impresa di assicurazione – Aviva S.p.A. - autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa, con la quale l'Investitore-contraente stipula il Contratto di Assicurazione;

ISVAP: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo;

OICR: Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, in cui sono comprese le Società di gestione dei fondi comuni d'investimento e le SICAV. A seconda della natura dei titoli in cui il Fondo Interno Assicurativo viene investito e delle modalità di accesso o di uscita si possono individuare alcune macrocategorie di OICR, quali ad esempio i fondi comuni d'investimento (o fondi aperti mobiliari) e i fondi di fondi;

Opzione: clausola del Contratto di assicurazione secondo cui l'Investitore-contraente può scegliere che il capitale a scadenza sia corrisposto in una modalità diversa da quella originariamente prevista;

Overperformance: Soglia di rendimento del fondo interno a cui è collegato il contratto oltre la quale l'impresa di assicurazione può trattenere una parte dei rendimenti come costi (commissioni di performance o incentivo);

Periodo di sottoscrizione: periodo durante il quale è possibile sottoscrivere il Contratto. Tale periodo termina il 30 novembre 2007;

Premio unico: importo che l'Investitore-contraente si impegna a corrispondere in un'unica soluzione alla data di conclusione del Contratto;

Prestazione a scadenza: pagamento al Beneficiario della prestazione assicurata alla scadenza contrattuale;

Proposta-Certificato: è il documento con il quale si dà corso al Contratto e che ne attesta la stipulazione;

Qualifica del Fondo: Particolare caratteristica del fondo interno a cui sono collegati i contratti unit-linked che costituisce un'ulteriore informazione, oltre alla categoria e al profilo di rischio, della politica di investimento. Laddove esistente, essa viene richiamata esplicitamente (ad es. fondo protetto) nella documentazione informativa consegnata all'Investitore-contraente;

Quota: ciascuna delle parti (unit) di uguale valore in cui il Fondo Interno Assicurativo è virtualmente suddiviso, e nell'acquisto delle quali viene impiegato il premio unico e gli eventuali versamenti aggiuntivi, al netto dei costi, versato dall'Investitore-contraente;

Rating: indice di solvibilità e di credito attribuito all'emittente di uno strumento finanziario a cui sono collegate le prestazioni. Viene attribuito da apposite agenzie internazionali quali Moody's, Standard&Poor's, Fitch, ecc..;

Recesso: diritto dell'Investitore-contraente di recedere dal Contratto entro 30 giorni dalla data di conclusione dello stesso, e di farne cessare gli effetti;

Rimborso: tutti i casi per i quali l'Impresa di Assicurazione corrisponde, ai sensi delle norme contrattuali, il capitale maturato all'avente diritto;

Riscatto totale o parziale: facoltà dell'Investitore-contraente di chiedere la liquidazione del controvalore della totalità o di una parte del numero di quote possedute al momento del calcolo del valore di riscatto, al netto dell'eventuale penale prevista dalle Condizioni di Assicurazione;

Scadenza: data in cui cessano gli effetti del Contratto, 30 giugno 2014;

Società di gestione del risparmio (SGR): Società di diritto italiano autorizzate cui è riservata la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio e degli investimenti;

Soggetto Incaricato: sportello bancario presso cui è stato stipulato il Contratto;

Total expenses ratio(TER): indicatore che fornisce la misura dei costi che mediamente hanno gravato sul patrimonio medio del Fondo Interno Assicurativo, dato dal rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare, fra il totale dei costi posti a carico del Fondo Interno Assicurativo interno ed il patrimonio medio rilevato in coerenza con la periodicità di valorizzazione dello stesso;

Turnover: Indicatore del tasso annuo di movimentazione del portafoglio del Fondo Interno Assicurativo, dato dal rapporto percentuale fra la somma degli acquisti e delle vendite di strumenti finanziari, al netto dell'investimento e disinvestimento delle quote del Fondo Interno Assicurativo, e il patrimonio netto medio calcolato in coerenza con la frequenza di valorizzazione della quota;

Valore di rimborso minimo a scadenza: è il valore minimo che viene rimborsato alla scadenza; non potrà essere inferiore al 100% del valore unitario iniziale del Fondo Interno Assicurativo moltiplicato per il numero di quote possedute alla data di scadenza. Il rischio di controparte connesso al rimborso a scadenza del "valore minimo di rimborso" resta a carico dell'Investitore-contraente;

Valore unitario delle quote: valore ottenuto dividendo il valore complessivo netto del Fondo Interno Assicurativo, nel giorno di valorizzazione, per il numero delle quote partecipanti al Fondo alla stessa data, pubblicato giornalmente sui principali quotidiani economici nazionali;

Valuta di denominazione: valuta o moneta in cui sono espresse le prestazioni contrattuali. Il presente Contratto è stipulato in Euro;

Volatilità: grado di variabilità di una determinata grandezza di uno strumento finanziario (prezzo, tasso, ecc.) in un dato periodo di tempo;

La presente Parte II è stata depositata in CONSOB il 31 ottobre 2007 ed è valida a partire dal 1° novembre 2007.

PARTE II DEL PROSPETTO INFORMATIVO – ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RISCHIO/RENDIMENTO, COSTI DELL'INVESTIMENTO E TURNOVER DI PORTAFOGLIO DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI

DATI STORICI DI RISCHIO/RENDIMENTO DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI

I dati storici di rischio/rendimento devono essere aggiornati con cadenza annuale. I dati riportati sono aggiornati al 31 dicembre 2006.

Alla data di redazione del presente Prospetto Informativa, l'Impresa di Assicurazione ha scelto di delegare l'attività di gestione dei Fondi Interni Assicurativi a Pioneer Investment Management SGRpA, con sede in Galleria San Carlo n. 6, 20122 Milano.

Il Fondo Interno Assicurativo AVIVA SMART 07 è stato istituito il 3 aprile 2007 pertanto:

- non è disponibile alcun dato storico di rischio/rendimento;
- non vengono riportati i dati di confronto con il benchmark, in quanto lo stesso non costituirebbe un parametro significativo di riferimento per lo stile gestionale adottato.

FONDO INTERNO ASSICURATIVO AVIVA SMART 07

Fondo	AVIVA SMART 07
Categoria ANIA	Flessibile
Qualifica del Fondo	Garantito
Valuta di denominazione	Euro
Codice Fondo Interno	196
Grado di rischio	Medio
Benchmark	ex ante (volatilità media annua attesa): 8%

Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
Fondo	–	–
Tasso di Inflazione	1,90%	2,12%
Data di inizio collocamento	03/04/2007	
Durata del Fondo	30/06/2014	
Patrimonio netto al 30/12/2006	–	
Valore della quota al 30/12/2006	–	

TOTAL EXPENSES RATIO (TER): COSTI EFFETTIVI DI CIASCUN FONDO INTERNO ASSICURATIVO

Il Total Expenses Ratio (TER) è l'indicatore che fornisce la misura totale dei costi che hanno gravato sul patrimonio medio di ciascun Fondo. Il TER è ricavato dal rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare, fra il totale dei costi posti a carico di ciascun Fondo, compresi quelli sostenuti indirettamente attraverso l'eventuale investimento negli OICR sottostanti ed il patrimonio medio rilevato nello stesso anno.

Il Fondo Interno Assicurativo AVIVA SMART 07, è di nuova istituzione e pertanto non è possibile evidenziare il Total Expensens Ratio (TER).

TURNOVER DI PORTAFOGLIO DEI FONDI

Il Fondo Interno Assicurativo AVIVA SMART 07, è stato istituito il 3 aprile 2007 e non ha ancora raggiunto la massa dimensionale critica tale da permettere una conveniente movimentazione del portafoglio gestito. Per questo motivo non è significativo indicare il turnover di portafoglio.

Aviva S.p.A.

V.le Abruzzi 94 - 20131 Milano

www.avivaitalia.it

Tel. +39 02 2775.1

Fax +39 02 2775.204



Aviva S.p.A. è una società del Gruppo Aviva



Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 18240 del 28/07/1989 (Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10/08/1989) Capitale Sociale Euro 429.713.613,12 (i.v.) R.E.A. di Milano 1284961 Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA 09269930153 Sede legale e sede sociale in Italia Viale Abruzzi 94 20131 Milano Società soggetta a direzione e coordinamento di Aviva Italia Holding S.p.A.



Aviva S.p.A.
V.le Abruzzi 94 20131 Milano
www.avivaitalia.it
Tel. +39 02 2775.1
Fax +39 02 2775.204

PROPOSTA UNISMART 2007 Tariffa (UH5)

La presente Proposta-Certificato è stata depositata in CONSOB il 31 ottobre 2007 ed è valida a partire dal 1° novembre 2007.

COD. PRODOTTO AGENZIA	RETE BANCA	SPORTELLO	COLLOCATORE	PROPOSTA DI ADESIONE N.								
L'INVESTITORE-CONTRAENTE Cognome e Nome Luogo e data di nascita Indirizzo Documento di identità Ente, Luogo e Data rilascio Codice Fiscale Professione Numero Sesso Attività economica: Sottogruppo Gruppo/Ramo												
Nel caso in cui il l'Investitore-Contraente sia una persona giuridica e i dati di cui sopra si riferiscono al legale rappresentante Ragione Sociale Indirizzo Partita Iva												
ASSICURATO Cognome e Nome Luogo e data di nascita Codice Fiscale Indirizzo Professione Sesso												
BENEFICIARI IN CASO DI MORTE DELL'ASSICURATO:												
BENEFICIARI CASO VITA:												
CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO (Tariffa UH5) Premio Unico (comprensivo dei caricamenti) Prestazione iniziale assicurata Data di Decorrenza Data di Scadenza: 30 giugno 2014												
SPESE: (Art. 13 Spese): l'Impresa di Assicurazione trattiene dal premio unico corrisposto una percentuale di caricamento variabile in funzione del premio stesso: <table border="1"><thead><tr><th>PREMIO UNICO</th><th>CARICAMENTO</th></tr></thead><tbody><tr><td>Da € 2.500,00 a € 149,999,99</td><td>2,50%</td></tr><tr><td>Da € 150.000,00 a € 499,999,99</td><td>2,00%</td></tr><tr><td>Da € 500.000,00 e oltre</td><td>1,25%</td></tr></tbody></table>					PREMIO UNICO	CARICAMENTO	Da € 2.500,00 a € 149,999,99	2,50%	Da € 150.000,00 a € 499,999,99	2,00%	Da € 500.000,00 e oltre	1,25%
PREMIO UNICO	CARICAMENTO											
Da € 2.500,00 a € 149,999,99	2,50%											
Da € 150.000,00 a € 499,999,99	2,00%											
Da € 500.000,00 e oltre	1,25%											
MODALITÀ DI PAGAMENTO: Il pagamento del premio unico viene effettuato utilizzando la procedura di addebito sul conto corrente bancario dell'Investitore-contraente appoggiato presso la Banca indicata in calce o con versamento contestuale alla sottoscrizione della presente Proposta-certificato. Ai fini dell'attestazione dell'avvenuto pagamento del premio unico, nel primo caso fa fede la documentazione contabile del competente Istituto di Credito mentre nel secondo caso il pagamento del premio viene quietanzato sulla Proposta-certificato. Attenzione: nel caso di pagamento del premio con mezzi non direttamente indirizzati all'Impresa di Assicurazione, ovvero al Soggetto Incaricato nella sua qualità di Soggetto Incaricato dell'Impresa di Assicurazione, la prova dell'avvenuto pagamento del premio all'Impresa di Assicurazione è rappresentata dall'indicazione dell'importo pagato e dalla apposizione della firma del soggetto che provvede materialmente alla riscossione delle somme e alla raccolta della presente Proposta-certificato. La data di valuta è da considerarsi quella del giorno di valorizzazione dei versamenti di cui al punto 14.1 "Modalità di sottoscrizione " del Prospetto Parte I.												
AUTORIZZAZIONE DI ADDEBITO IN CONTO Il Correntista autorizza la Banca ad addebitare il premio unico sul proprio rapporto nr. CAB ABI alla data del LUOGO E DATA, _____ IL CORRENTISTA _____												
VERSAMENTO ALLA SOTTOSCRIZIONE Il sottoscritto Soggetto Incaricato dichiara di aver ricevuto dall'Investitore-Contraente alla data sottoindicata l'importo del premio relativo al presente Contratto: Importo Euro LUOGO E DATA, _____ IL SOGGETTO INCARICATO _____												
Attenzione: è escluso il pagamento in contanti.												

FONDI INTERNI ASSICURATIVI:**NOME FONDO**
AVIVA SMART 07**PERCENTUALE INVESTITA**
100,00 %**DICHIARAZIONI AI FINI DI APPROVAZIONI SPECIFICHE**

L'Investitore-contraente e l'Assicurato dichiarano di aver preso esatta conoscenza delle Condizioni di Assicurazione e di approvare specificamente - ai sensi e per gli effetti degli articoli del Codice Civile: 1341: Condizioni Generali di Contratto e 1342: Contratto concluso mediante moduli e formulari - i seguenti articoli e norme:

Limitazioni per la maggiorazione della garanzia morte; Dichiarazioni dell'Investitore-contraente e dell'Assicurato; Conclusione del Contratto; Decorrenza del Contratto; Riscatto; Pagamenti dell'Impresa di Assicurazione.

LUOGO E DATA, _____ L'INVESTITORE-CONTRAENTE _____ L'ASSICURATO _____

IL SOTTOSCRITTO INVESTITORE-CONTRAENTE DICHIARA:

- di aver ricevuto la Scheda Sintetica, la Parte I e la Parte II del Prospetto Informativo – redatto secondo le prescrizioni CONSOB – e le Condizioni di Assicurazione;
- di aver letto, compreso e accettato le Condizioni di Assicurazione;
- di aver ricevuto la comunicazione informativa sugli obblighi di comportamento cui gli i Soggetti Incaricati sono tenuti – ai sensi dell'art.49 comma 1 del Regolamento ISVAP n. 5/2006 - nei confronti dell'Investitore-contraente (modello predisposto dal Soggetto Incaricato e consegnato in occasione del primo Contatto);
- di aver ricevuto il documento contenente - ai sensi del Regolamento Intermediari CONSOB - i dati essenziali dei Soggetti Incaricati e della loro attività, le informazioni su potenziali situazioni di conflitto d'interessi e sugli strumenti di tutela dell'Investitore-contraente (modello predisposto dal Soggetto Incaricato).

L'Investitore-contraente può richiedere la consegna gratuita della Parte III del Prospetto e del Regolamento dei Fondi Interni Assicurativi.

LUOGO E DATA, _____ L'INVESTITORE-CONTRAENTE _____

DIRITTO DI RECESSO

L'Investitore-contraente può recedere dal Contratto entro trenta giorni dalla data di conclusione del Contratto ai sensi del D. Lgs. 7 dicembre 2005 n. 209. L'esercizio del diritto di recesso libera l'Investitore-contraente e l'Impresa di Assicurazione da qualsiasi obbligazione futura derivante dal Contratto.

L'Impresa di Assicurazione, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di recesso, rimborserà:

- qualora la richiesta di recesso pervenga all'Impresa di Assicurazione antecedentemente alla data di decorrenza del Contratto il premio versato;
- qualora la richiesta di recesso pervenga all'Impresa di Assicurazione dal giorno della data di decorrenza del Contratto il premio versato, maggiorato o diminuito della differenza fra il valore unitario delle quote del secondo giorno di Borsa aperta successivo al ricevimento, da parte dell'Impresa di Assicurazione, della comunicazione di recesso ed il valore unitario delle stesse alla data di decorrenza del Contratto, moltiplicato per il numero delle quote acquistate alla stessa data di decorrenza. L'Impresa di Assicurazione trattiene dall'importo da rimborsare all'Investitore-contraente - a titolo di spesa di emissione del Contratto - una spesa fissa pari a Euro 50,00.

LUOGO E DATA, _____ L'INVESTITORE-CONTRAENTE _____

DICHIARAZIONI

L'Investitore-contraente e Assicurato (se diverso dall'Investitore-contraente):

- confermano che tutte le dichiarazioni contenute nella presente Proposta-certificato - anche se materialmente scritte da altri - sono complete ed esatte;
- dichiarano di essere a conoscenza che la presente Proposta-certificato è parte integrante del Prospetto Informativo e delle eventuali Appendici al Contratto;
- prendono atto che il Contratto, con la sottoscrizione della presente Proposta-certificato e il pagamento del premio unico, è concluso e che Aviva S.p.A. - l'Impresa di Assicurazione - si impegna a riconoscere PIENA VALIDITÀ CONTRATTUALE alla presente Proposta-certificato, fatti salvi l'ultimo comma dell'articolo "Dichiarazioni dell'Investitore-contraente e dell'Assicurato" delle Condizioni di Assicurazione ed errori di calcolo che comportino risultati difformi dall'esatta applicazione della tariffa;
- prendono atto che il Contratto decorre dal secondo giorno di Borsa aperta successivo alla data di conclusione dello stesso. L'Impresa di Assicurazione invia all'Investitore-contraente la Lettera Contrattuale di Conferma, quale documento contrattuale che definisce il ricevimento del premio da parte dell'Impresa di Assicurazione e che riepiloga i dati identificativi del Contratto;
- dichiarano di aver preso conoscenza dell'Articolo "CONFLITTO DI INTERESSI" delle Condizioni di Assicurazione.
- dichiara (dichiarazione eventuale riservata all'Investitore-contraente):
 - che il Soggetto Incaricato lo ha avvertito del fatto che nel corso della fase di valutazione ha ritenuto che l'Investitore-contraente medesimo non dispone di un livello di esperienza e conoscenza necessari per comprendere i rischi che il prodotto comporta e che pertanto il prodotto non è appropriato. Il sottoscritto Investitore-contraente dichiara di voler comunque stipulare il relativo contratto;
 - che il Soggetto Incaricato lo ha avvertito del fatto che non è stato in grado di determinare se il prodotto sia a lui appropriato in quanto il sottoscritto Investitore-contraente ha scelto di non fornire le informazioni richiestegli per valutare la sua conoscenza e esperienza in relazione alla tipologia del prodotto. Il sottoscritto Investitore-contraente dichiara di voler comunque stipulare il relativo contratto.

L'Investitore-contraente dichiara di AVER LETTO, COMPRESO e ACCETTATO le Condizioni di Assicurazione e quanto riportato in merito ai TERMINI DI DECORRENZA sopra indicati. L'Assicurato, qualora diverso dall'Investitore-contraente, acconsente alla sottoscrizione della presente Proposta-certificato, ai sensi dell'Art. 1919 del Codice Civile.

LUOGO E DATA, _____ L'INVESTITORE-CONTRAENTE _____ L'ASSICURATO _____

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Gli interessati (Investitore-contraente, Assicurato), preso atto dell'informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) - allegata alle Condizioni di Assicurazione - acconsentono al trattamento dei loro dati personali, ivi compresi quelli sensibili idonei a rilevare lo stato di salute, per le finalità, con le modalità e da parte dei soggetti nella medesima indicati.

LUOGO E DATA, _____ L'INVESTITORE-CONTRAENTE _____ L'ASSICURATO _____

ANNOTAZIONI:

Generalità dell'acquirente che ha effettuato la rilevazione dei dati dell'Investitore-contraente ai sensi della Legge n. 197 del 5 luglio 1991 (disposizioni urgenti per la lotta al riciclaggio).

Nome e Cognome (stampatello) _____

FIRMA _____

Aviva S.p.A.

La Società ha sede legale e sede sociale in Italia - Viale Abruzzi 94 - 20131 Milano
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 18240 del 28/07/1989 (Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10/08/1989)
Capitale Sociale Euro 429.713.613,12 (i.v.) R.E.A. di Milano 1284961 - Codice Fiscale, Partita IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 09269930153



**Offerta pubblica di sottoscrizione di UNISMART 2007,
prodotto finanziario-assicurativo di tipo unit linked.**

- **Parte III - Altre informazioni**
- **Allegato: I soggetti distributori**

La presente Parte III è stata depositata in CONSOB il 31 ottobre 2007 ed è valida a partire dal 1° novembre 2007.

PARTE III DEL PROSPETTO INFORMATIVO – ALTRE INFORMAZIONI

A) INFORMAZIONI GENERALI

1. L'IMPRESA DI ASSICURAZIONE ED IL GRUPPO DI APPARTENENZA

Aviva S.p.A è una Compagnia del Gruppo AVIVA, che ha sede legale e direzione generale in Viale Abruzzi n. 94 – 20131 Milano - Italia.

Aviva S.p.A, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto Ministeriale n. 18240 del 28/07/1989, (Gazzetta Ufficiale nr. 186 del 10/08/1989), Registro Imprese di Milano n. 09269930153.

Aviva S.p.A. svolge le seguenti attività:

- Assicurazioni sulla durata della vita umana (Ramo I);
- Assicurazioni, di cui ai rami I e II, le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento (Ramo III);
- Operazioni di capitalizzazione (Ramo V);
- Operazioni di gestione di fondi collettivi costituiti per l'Erogazione di prestazioni in caso di morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione dell'attività lavorativa (Ramo VI).

Aviva, storica compagnia inglese presente da oltre trecento anni nel panorama assicurativo mondiale, è il 5° gruppo assicurativo al mondo per diffusione e volume di business, primo gruppo assicurativo in Gran Bretagna e 6° in Italia nel comparto vita. È presente in oltre 25 paesi distribuiti in 4 continenti con 59.000 dipendenti al servizio di 40 milioni di clienti.

Aviva è presente in Italia dal 1921 e attualmente opera con 7 compagnie di assicurazioni e circa 500 dipendenti. Il gruppo è attivo sul territorio italiano grazie a 800 agenti, 6.000 sportelli bancari e 4.200 promotori finanziari che commercializzano una gamma strutturata di soluzioni assicurative vita e danni.

Il capitale sottoscritto e versato alla data del 31 dicembre 2005 è pari a Euro 429.713.613,12.

Gli **azionisti** risultanti dal Libro Soci, aggiornato al 31 dicembre 2005, sono i seguenti:

- Aviva Italia Holding S.p.A. 50%
- Aviva Italia S.p.A. 1%
- UniCredit Banca S.p.A. 49%

Il controllo della Compagnia è direttamente esercitato da Aviva Italia Holding S.p.A. che definisce gli indirizzi strategici dell'impresa e nomina il personale direttivo della stessa.

L'organo amministrativo dell'Impresa di Assicurazione è il Consiglio di Amministrazione; l'attuale Consiglio di Amministrazione è in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2008 ed è così composto:

- **Marengo Pier Carlo**
Nato a Torino il 29.01.1926;
Presidente;
Laurea "summa cum laude" in Economia e Commercio;
Già Amministratore Delegato del Credito Italiano, Presidente di Servizi Interbancari e di Banca CreditWest, Consigliere dell'ABI;
Attualmente ricopre la carica di Presidente di Aviva S.p.A.
- **Brugola Cesare**
Nato a Milano il 10.08.1942;
Amministratore Delegato;
Già consigliere di Banca Marche S.p.A., Akros S.p.A., Credit Consult S.p.A.;
Attualmente ricopre la carica di Presidente ed Amministratore Delegato di Aviva Italia Holding S.p.A., Vicepresidente Esecutivo ed Amministratore Delegato di Aviva Italia S.p.A., Amministratore Delegato di Aviva S.p.A., Aviva Assicurazioni S.p.A., Aviva Life S.p.A., Aviva Previdenza S.p.A. e Aviva Vita S.p.A..
- **Botto Piero**
Nato a Torino il 25.05.1956:

- Consigliere;
Attualmente è Amministratore di Aviva S.p.A.
- **Gallo Stefano**
Nato a Rivoli (TO) il 16.12.1969
Consigliere;
Attualmente è Amministratore di Aviva S.p.A.
 - **Cremona Massimo**
Nato a Busto Arsizio (VA) il 03.04.1959
Consigliere;
Laurea in Economia e Commercio presso Università Cattolica di Milano;
Già consigliere di Banca delle Marche, Italmobiliari S.p.A.;
Attualmente ricopre la carica di Amministratore di Aviva Italia S.p.A, Aviva S.p.A., FINOA S.r.l. e Aviva Italia Holding S.p.A.
 - **Molendi Attilio**
Nato a Verona il 16.01.1935;
Consigliere;
Diploma di Ragioneria;
Già consigliere di Capital Italia S.p.A., Capital Italia Repurchase SA; Vice Presidente del Consiglio di Borsa;
Direttore Centrale del Credito Italiano;
Attualmente ricopre la carica di Amministratore di Aviva Italia S.p.A. e Aviva S.p.A.
 - **Casati Mauro**
Nato a Torino il 02.05.1957;
Consigliere;
Attualmente ricopre la carica di Amministratore di Aviva S.p.A. e Aviva Vita S.p.A
 - **Chinni Gianpaolo**
Nato a Milano il 21.01.1949
Laurea in Economia aziendale presso l'Università Bocconi di Milano
Consigliere;
Attualmente ricopre la carica di Direttore Generale nelle Società: Aviva Life S.p.A., Aviva Previdenza S.p.A. Aviva Vita S.p.A., Aviva S.p.A. e la carica di Amministratore in Aviva Life S.p.A., Eurovita Assicurazioni S.p.A.
 - **Thiam Cheick Tidjane**
Nato a 29.07.1962 ABIDJAN (COSTA D'AVORIO)
Laurea in Ingegneria presso il Politecnico di Parigi
Consigliere;
Attualmente ricopre la carica di Consigliere di Amministrazione presso Aviva Plc, Londra; già Managing Director di Aviva International

L'organo di controllo dell'Impresa di Assicurazione è il collegio sindacale; l'attuale collegio sindacale è in carica fino all'approvazione del bilancio che chiuderà al 31 dicembre 2008 ed è così costituito:

- **Gottardo Andrea**
Nato a Venezia il 14.03.1960;
Presidente del Collegio Sindacale;
- **Patelli Luciano**
Nato a Bergamo il 21.07.1959;
Sindaco Effettivo;
- **Ventura Donato**
Nato a Genova il 15.04.1923;
Sindaco Effettivo;
- **Alberico Andrea**
Nato a Voghera (PV) il 31.12.1972;
Sindaco Supplente;
- **Colcerasa Enrico**
Nato a Roma il 13.04.1928;
Sindaco Supplente.

Le funzioni direttive dell'Impresa di Assicurazione sono esercitate dall'Amministratore delegato – Cesare Brugola - e dal Direttore generale – Gianpaolo Chinni - .

Altre informazioni relative agli altri prodotti finanziari offerti sono fornite sul sito internet dell'Impresa di Assicurazione www.avivaitalia.it.

2. IL FONDO

Il Fondo AVIVA SMART 07, Flessibile, è stato istituito il 3 aprile 2007. Il Fondo non prevede alcun parametro di riferimento significativo (Benchmark) per lo stile gestionale adottato, in virtù dell'obiettivo di rendimento assoluto e della suddivisione flessibile tra le diverse classi d'investimento che caratterizza il Fondo stesso.

Al fine di valutare il profilo di rischio del Fondo Interno Assicurativo, si precisa che la volatilità media annua attesa del Fondo stesso è pari all'8%, intendendo per volatilità l'indicatore del livello di rischio insito nell'investimento, associato alla variabilità dei tassi di rendimento.

3. I SOGGETTI CHE PRESTANO GARANZIE E CONTENUTO DELLA GARANZIA

Il presente Contratto prevede alla scadenza del Contratto un valore di rimborso minimo pari al controvalore delle quote calcolato moltiplicando il numero delle quote possedute al 30 giugno 2014 per il valore unitario delle quote del Fondo Interno Assicurativo alla data di costituzione dello stesso, pari a Euro 5,00.

La differenza a scadenza (se positiva) fra:

- il valore di rimborso minimo a scadenza (o, se maggiore, il valore massimo raggiunto dalle quote nel periodo che va dalla data di costituzione del Fondo al 30 novembre 2008) ed
- il controvalore delle quote calcolato moltiplicando il valore unitario delle quote del Fondo Interno Assicurativo al 30 giugno 2014 per il numero delle quote possedute alla stessa data viene garantita da HVB Milano.

A tal fine l'Impresa di Assicurazione ha sottoscritto con HVB Milano un accordo che impegna quest'ultima a corrispondere l'importo sopra indicato e l'Impresa di Assicurazione ad utilizzare uno strumento di risk management denominato SPIN (Secure Principal Index Note), ideato da HVB Milano, che nell'ambito di una gestione dinamica degli investimenti applica un meccanismo che monitora la rischiosità del patrimonio netto del fondo interno.

HVB Milano, con sede in Milano, Via Tommaso Grossi 10 – 20121, è una società appartenente al Gruppo UniCredito Italiano ed alla data di validità del presente Prospetto Informativo è stata classificata con rating a lungo termine A di Standard & Poor's.

In caso di insolvenza o in caso di fallimento di HVB Milano il rischio non viene assunto dalla Aviva S.p.A. e resta a carico dell'Investitore-contraente; in questo caso la prestazione a scadenza potrebbe essere inferiore al premio unico corrisposto.

4. I SOGGETTI DISTRIBUTORI

Gli intermediari iscritti nell'elenco di cui all'art. 109 del D.Lgs 7 dicembre 2005 nr. 209, che procedono alla distribuzione del prodotto sono riportati nell'Allegato alla Prospetto Parte III.

5. GLI INTERMEDIARI NEGOZIATORI

Per l'esecuzione delle operazioni in OICR disposte per conto del Fondo, il Soggetto Incaricato della gestione (Pioneer Investment Management SGRPA) non si avvale di alcun operatore in quanto gli ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso sugli OICR sottostanti sono inviati direttamente ai Transfer Agent delle controparti.

Per l'esecuzione delle altre operazioni disposte per conto del fondo, la Società di Gestione si avvale dei principali operatori del mercato nazionale ed internazionale che offrono garanzie di elevata specializzazione sui singoli mercati di riferimento.

6. LA SOCIETÀ DI REVISIONE

L'assemblea ordinaria dei soci del 24 aprile 2007 di Aviva S.p.A. ha conferito alla Reconta Ernst & Young S.p.A. – Via Della Chiusa 2, 20123 Milano – per un triennio, cioè fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2009, l'incarico di revisione contabile e certificazione del bilancio della Aviva S.p.A. nonché del Rendiconto annuale del Fondo.

B) TECNICHE DI GESTIONE DEI RISCHI DI PORTAFOGLIO

7. TECNICHE DI GESTIONE DEI RISCHI DI PORTAFOGLIO DEI FONDI INTERNI IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI ED ALLA POLITICA DI INVESTIMENTO

L'Impresa di Assicurazione supporta ex ante l'attività di investimento nella costruzione di un portafoglio con caratteristiche di rischio-rendimento coerenti con lo stile di gestione del Fondo Interno Assicurativo, e controlla ex post tale coerenza con il grado di rischio del Fondo stesso.

In particolare, l'Impresa di Assicurazione svolge un'analisi continuativa della performance delle componenti

azionaria ed obbligazionaria e, in relazione agli obiettivi ed alla politica di investimento del fondo, effettua il monitoraggio del profilo rischio/rendimento attraverso una verifica periodica della volatilità dichiarata ex ante con la misura registrata ex post.

7.1 Modalità gestionali Fondo Interno Assicurativo AVIVA SMART 07

L'acquisto delle quote del Fondo Interno Assicurativo AVIVA SMART 07 comporta una garanzia finanziaria di restituzione del capitale investito a scadenza, prestata da HVB Milano.

Le modalità gestionali adottate per la protezione consistono nell'acquisto di strumenti finanziari derivati in grado di coprire le oscillazioni negative delle posizioni aperte dal Fondo in un arco temporale di sei anni e sette mesi (dal 30/11/2007 al 30/06/2014). A tal fine, l'Impresa di Assicurazione modifica sistematicamente la composizione del Fondo applicando regole definite, basate sulla differenza, di volta in volta, registrata tra il valore del patrimonio del Fondo e il valore attuale del patrimonio necessario per la corrispondenza, al momento della liquidazione di un importo pari al maggiore tra:

1. il valore unitario delle quote del Fondo Interno quale rilevato alla data della scadenza;
2. il valore delle quote alla data di costituzione del Fondo Interno, pari a Euro 5;
3. il massimo valore unitario raggiunto dalle quote del Fondo nel periodo di osservazione che va dalla data della sua costituzione al 30 novembre 2008.

Nel caso in cui il valore del Fondo risulti prossimo al valore attuale del capitale garantito alla scadenza, esso potrà, da quel momento in poi, essere investito per la parte prevalente in strumenti finanziari monetari.

Di seguito la tabella con cui vengono descritte le probabilità dell'investimento nel Fondo Interno Assicurativo AVIVA SMART 07:

Con riguardo agli scenari con rendimenti positivi, le probabilità sono state calcolate sulla base della simulazione di uno strumento privo di rischio con rendimento atteso medio del 4,00%. I limiti inferiori e superiori sono determinati come:

- 3,19% = differenza tra il rendimento atteso medio e la deviazione standard dello strumento privo di rischio simulato.
- 4,81% = somma tra il rendimento atteso medio e la deviazione standard dello strumento privo di rischio simulato.

Scenari prudenziale di rendimento atteso dell'investimento nel Fondo AVIVA SMART 07	Probabilità dell'evento
Il <u>rendimento atteso è positivo, ma inferiore</u> a quello dei titoli obbligazionari privi di rischio con durata analoga all'orizzonte temporale d'investimento.	31,18%
Il <u>rendimento atteso è positivo e in linea</u> con quello dei titoli obbligazionari privi di rischio con durata analoga all'orizzonte temporale d'investimento.	40,29%
Il <u>rendimento atteso è positivo e superiore</u> a quello dei titoli obbligazionari privi di rischio con durata analoga all'orizzonte temporale d'investimento.	28,54%

E' importante sottolineare che anche nei casi in cui il rendimento è positivo il valore del Fondo potrebbe essere inferiore alla protezione definita. Questo accade negli scenari che durante il primo anno di vita del Fondo risultano particolarmente positivi e nei quali la protezione viene ridefinita ad un valore più elevato

del capitale iniziale. In particolare, lo scenario in cui “il rendimento atteso è positivo e la protezione non si realizza” si verifica con una probabilità dello 0,23%. In tale scenario la differenza tra il massimo valore unitario delle quote raggiunto nel periodo di osservazione (di cui al punto 3 sopra), e quello definito al punto 1 risulta positiva. Tale differenza viene corrisposta all’Impresa di Assicurazione da HVB Milano.

Ulteriori dettagli:

- la protezione offerta intende immunizzare le posizioni dal rischio di eccessivo ribasso delle attività finanziarie detenute, con particolare riferimento ad eventuali shock borsistici e della curva dei tassi d’interesse;
- le modalità di immunizzazione del rischio è realizzata attraverso tecniche gestionali ed è quindi tesa alla limitazione della probabilità di conseguire una perdita finanziaria;
- il periodo di sottoscrizione termina il 30/11/2007.
- il periodo di immunizzazione dl rischio ha validità di sei anni e sette mesi non rinnovabile alla scadenza;
- l’immunizzazione del rischio va dal 30/11/2007 al 30/06/2014. Il momento della sottoscrizione precedente non è rilevante per la definizione del profilo di rischio/rendimento dell’investimento nelle quote del fondo.

Scenario positivo di mercato

SIMULAZIONE “Il rendimento atteso è positivo, ma inferiore a quello dei titoli obbligazionari privi di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale d’investimento” (probabilità 31,96%):

Capitale investito:	5.000,00
Valore iniziale delle quote:	5,00
Valore atteso delle quote a scadenza:	5,82685
Capitale a scadenza:	5.826,85

SIMULAZIONE “Il rendimento atteso è positivo e in linea con quello dei titoli obbligazionari privi di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale d’investimento.” (probabilità 39,39%):

Capitale investito:	5.000,00
Valore iniziale delle quote:	5,00
Valore atteso delle quote a scadenza:	6,43815
Capitale a scadenza:	6.438,15

SIMULAZIONE “Il rendimento atteso è positivo e superiore a quello dei titoli obbligazionari privi di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale d’investimento.” (probabilità 28,66%):

Capitale investito:	5.000,00
Valore iniziale delle quote:	5,00
Valore atteso delle quote a scadenza:	7,26634
Capitale a scadenza:	7.266,34

Scenario negativo di mercato

SIMULAZIONE “Il rendimento atteso è positivo, ma inferiore a quello dei titoli obbligazionari privi di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale d’investimento” (probabilità 28,14%):

Capitale investito:	5.000,00
Valore iniziale delle quote:	5,00
Valore atteso delle quote a scadenza:	5,86958
Capitale a scadenza:	5.869,58

SIMULAZIONE “Il rendimento atteso è positivo e in linea con quello dei titoli obbligazionari privi di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale d’investimento.” (probabilità 43,79%):

Capitale investito:	5.000,00
Valore iniziale delle quote:	5,00
Valore atteso delle quote a scadenza:	6,43846
Capitale a scadenza:	6.438,46

SIMULAZIONE “Il rendimento atteso è positivo e superiore a quello dei titoli obbligazionari privi di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale d’investimento.” (probabilità 28,07%):

Capitale investito:	5.000,00
Valore iniziale delle quote:	5,00
Valore atteso delle quote a scadenza:	7,25279
Capitale a scadenza:	7.252,79

C) PROCEDURE DI SOTTOSCRIZIONE, RIMBORSO/RISCATTO E SWITCH

8. SOTTOSCRIZIONE

La sottoscrizione del Contratto può essere effettuata presso uno dei Soggetti Incaricati del collocamento fino al 30 novembre 2007. La sottoscrizione avviene esclusivamente mediante l'apposito modulo di Proposta-Certificato.

Il Contratto si considera concluso quando l'Investitore-contraente ha versato il premio unico e unitamente all'Assicurato – se persona diversa – ha sottoscritto la Proposta-Certificato.

Le prestazioni decorrono dal secondo giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento, da parte dell'Impresa di Assicurazione, del premio unico.

La data di decorrenza del Contratto viene indicata nella Lettera Contrattuale di Conferma, che viene inviata all'Investitore-contraente.

Il presente Contratto può essere stipulato soltanto se l'Assicurato, al momento della stipulazione del Contratto, ha un'età minima di 18 anni e massima di 90 anni.

Ai fini della determinazione del numero di quote, vale quanto segue:

- Il premio unico viene:
 - diminuito dei caricamenti indicati al punto 11.1.2 "COSTI DI CARICAMENTO" del Prospetto Parte I;
 - diviso per il valore unitario delle quote del Fondo Interno Assicurativo, del secondo giorno di Borsa aperta successivo alla data di conclusione del Contratto.

La Lettera Contrattuale di Conferma viene inviata dall'Impresa di Assicurazione all'Investitore-contraente a seguito del pagamento del premio unico entro 7 giorni lavorativi dalla data di decorrenza e contiene le seguenti informazioni:

- il numero di Polizza, che identifica definitivamente il Contratto;
- la data di incasso del premio e di decorrenza (che coincide con la data di valorizzazione) del Contratto;
- il premio corrisposto;
- il premio investito alla data di decorrenza del Contratto;
- relativamente al Fondo Interno Assicurativo:
 - il numero di quote attribuite;
 - il prezzo (valore unitario) al quale è avvenuto l'acquisto.

9. RISCATTO

Qualora sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del Contratto, l'Investitore-contraente può riscuotere, interamente o parzialmente, il valore di riscatto.

Per esercitare la sua scelta l'Investitore-contraente deve compilare la richiesta di liquidazione o inviare una comunicazione scritta all'Impresa di Assicurazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno nella quale indica la sua decisione di riscattare totalmente o in parte il Contratto. La richiesta di riscatto è irrevocabile.

L'Impresa di Assicurazione provvede alla liquidazione dell'importo dovuto - verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento – entro trenta giorni dalla data di ricevimento di tutta la documentazione indicata allo specifico Art. 17 "PAGAMENTI DELL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE" delle Condizioni di Assicurazione.

L'Impresa di Assicurazione si riserva la facoltà di indicare tempestivamente l'ulteriore documentazione che dovesse occorrere qualora il singolo caso presentasse particolari esigenze istruttorie. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore degli aventi diritto.

In ogni caso, l'Investitore-contraente può richiedere informazioni relative al proprio valore di riscatto all'Impresa di Assicurazione la quale si impegna a fornire tale informazione nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 10 giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.

L'Impresa di Assicurazione corrisponde all'Investitore-contraente il valore di riscatto - parziale o totale - al netto delle imposte eventualmente previste per Legge.

RISCATTO TOTALE

Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote del Fondo Interno Assicurativo calcolato moltiplicando il numero di quote per il valore unitario delle stesse del secondo giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento della richiesta di riscatto da parte dell'Impresa di Assicurazione.

L'importo così determinato viene corrisposto per intero qualora siano interamente trascorsi cinque anni dalla data dell'ultimo investimento. In caso contrario, il valore di riscatto si ottiene applicando all'importo sopra definito la penale di riscatto indicata al paragrafo 12.2.3 "COSTI DI RIMBORSO DEL CAPITALE PRIMA DELLA SCADENZA" del Prospetto Parte I.

RISCATTO PARZIALE

Il valore di riscatto parziale viene determinato con gli stessi criteri di cui sopra, fatto salvo l'addebito di un'ulteriore spesa fissa indicata al paragrafo 12.2.3 "COSTI DI RIMBORSO DEL CAPITALE PRIMA DELLA SCADENZA" del Prospetto Parte I.

Il riscatto anche, può essere richiesto a condizione che:

- l'importo lordo riscattato risulti non inferiore a 1.500,00 Euro;
- il controvalore del capitale residuo espresso in quote dei Fondi Interni Assicurativi non risulti inferiore a 1.500,00 Euro.

10. OPERAZIONI DI PASSAGGIO TRA FONDI/COMPARTI (c.d. SWITCH)

Non sono previsti switch.

D) REGIME FISCALE

11. IL REGIME FISCALE E LE NORME A FAVORE DELL'INVESTITORE-CONTRAENTE

IMPOSTA SUI PREMI

I premi versati per le assicurazioni sulla vita:

- non sono soggetti ad alcuna imposta sulle assicurazioni;
- non sono detraibili e non sono deducibili se non per la parte attinente al rischio morte, invalidità permanente ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana dell'Assicurato, laddove prevista in base alla tipologia contrattuale nei limiti ed alle condizioni dettate dalla disciplina fiscale in vigore.

TASSAZIONE DELLE SOMME ASSICURATE

Come da disposizioni vigenti alla data di redazione del presente Prospetto, le somme liquidate in caso di decesso (relativamente ai contratti aventi per oggetto il rischio di morte, ivi compresi quelli di tipo "Misto" anche a vita intera), di invalidità permanente, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana dell'Assicurato, non sono soggette ad alcuna imposizione fiscale, sia nel caso in cui vengano corrisposte in forma di capitale sia nel caso in cui vengano corrisposte in forma di rendita ai sensi dell'Art. 6 comma 2 del D. P. R. 917 del 22/12/1986.

Negli altri casi, è necessario fare le seguenti distinzioni sul rendimento finanziario maturato:

- a) se corrisposto in forma di capitale, in base al D.Lgs. n. 47 del 18/2/2000 (per come attualmente applicabile) è soggetto ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi di cui all'art. 26-ter, comma 1 del D.P.R. n. 600/1973, nella misura prevista dall'art. 7 del D.L. n. 461 del 21/11/1997 (attualmente pari al 12,50%). L'imposta è applicata sulla differenza fra il capitale corrisposto e l'ammontare dei premi pagati, in conformità a quanto previsto dall'art. 45, comma 4 del D.P.R. 22/12/ 1986, n. 917.
- b) se corrisposto in forma di rendita, all'atto della conversione del valore di riscatto in rendita, è soggetto ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi di cui al punto a). Successivamente, durante il periodo di erogazione della rendita, i rendimenti finanziari riguardanti ciascuna rata di rendita sono assoggettati annualmente ad una imposta del 12,50% ai sensi del D.Lgs. n. 47 del 18/02/2000, applicata sulla differenza tra l'importo erogato e quello della corrispondente rata calcolata senza tenere conto dei rendimenti finanziari.

La predetta imposta sostitutiva di cui all'art. 26-ter del D.P.R. 600/1973 non deve essere applicata relativamente alle somme corrisposte a soggetti che esercitano attività d'impresa. Infatti, ai sensi della normativa vigente, i proventi della medesima specie conseguiti da soggetti che esercitano attività d'impresa non costituiscono redditi di capitale bensì redditi d'impresa.

CREDITI DI IMPOSTA

Il Fondo Interno Assicurativo collegato al Contratto attualmente investe gli attivi in quote di uno o più OICR che sono esenti da imposizione fiscale; pertanto, non vi sarà il riconoscimento di alcun credito di imposta. Tuttavia, qualora il Fondo Interno Assicurativo investa gli attivi in OICR soggetti a imposizione fiscale, gli eventuali crediti d'imposta maturati nei Fondi verranno trattenuti dall'Impresa di Assicurazione e pertanto non andranno a beneficio dei Contraenti. Tale mancato riconoscimento si può tradurre, indirettamente, in una doppia imposizione fiscale.

NON PIGNORABILITÀ E NON SEQUESTRABILITÀ

Ai sensi dell'Art.1923 del Codice Civile le somme dovute in dipendenza del Contratto non sono né pignorabili né sequestrabili, fatte salve specifiche disposizioni di Legge.

DIRITTO PROPRIO DEL BENEFICIARIO

Ai sensi dell'art.1920 del codice civile il Beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario e non sono soggette all'imposta sulle successioni.

E) CONFLITTI DI INTERESSE

12. LE SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSI

L'Impresa di Assicurazione ha predisposto delle procedure di monitoraggio e di gestione al fine di individuare le operazioni in cui ha un interesse in conflitto, sia direttamente sia indirettamente tramite rapporti di gruppo. In particolare tali procedure sono finalizzate a:

- a) effettuare operazioni nell'interesse degli Investitori-contraenti alle migliori condizioni possibili con riferimento al momento, alla dimensione e alla natura delle operazioni stesse;
- b) operare al fine di contenere i costi a carico degli Investitori-contraenti ed ottenere il miglior risultato possibile, anche in relazione agli obiettivi assicurativi/finanziari;
- c) astenersi dall'effettuare operazioni con frequenza non necessaria per la realizzazione degli obiettivi assicurativi/finanziari;
- d) astenersi da ogni comportamento che possa avvantaggiare una gestione separata o un fondo interno a danno di un altro.

Aviva S.p.A., Impresa di Assicurazione che commercializza il presente Contratto, è controllata da Aviva Italia Holding S.p.A. che detiene una quota di partecipazione del 50 per cento del capitale sociale dell'Impresa di Assicurazione ed è partecipata da Aviva Italia S.p.A. (1 per cento) e da UniCredit Banca S.p.A.. (49 per cento).

Aviva S.p.A. fa capo al Gruppo Inglese AVIVA Plc.

Il prodotto viene distribuito da UniCredit Banca S.p.A. appartenente al Gruppo UniCredito Italiano.

È prevista la possibilità di investire il patrimonio dei Fondi in OICR promossi o gestiti da società appartenenti al Gruppo AVIVA o in altri strumenti finanziari emessi da Società dello stesso Gruppo o del Gruppo UniCredito Italiano.

Con particolare riferimento ai conflitti di interesse connessi ad accordi di riconoscimento di utilità, l'Impresa di Assicurazione ha stipulato accordi con la Pioneer Asset Management S.A..

Alla data di redazione del presente documento, Pioneer Asset Management retrocede una percentuale minima pari al 50% delle commissioni di gestione gravanti sugli OICR in cui sono investiti gli attivi dei Fondi Interni Assicurativi.

Tali utilità vengono interamente riconosciute al patrimonio del Fondo con la stessa frequenza di valorizzazione delle quote.

Il valore monetario di tali utilità sarà annualmente quantificato nel rendiconto annuale del Fondo Interno Assicurativo Assicurativo ed ogni anno potrà variare in funzione del diverso peso degli OICR appartenenti al comparto azionario, obbligazionario e monetario all'interno del Fondo Interno Assicurativo Assicurativo stesso. Nel caso in cui tali riconoscimenti di utilità subiscano variazioni sostanziali in senso sfavorevole per il Fondo, l'Impresa di Assicurazione adotterà le soluzioni più idonee al fine di neutralizzare le conseguenze economiche di tali variazioni.

Aviva, pur in presenza di un inevitabile conflitto di interessi, opera in modo da non recare pregiudizio ai Contraenti e si impegna ad ottenere per gli Investitori-contraenti stessi il miglior risultato possibile indipendentemente da tale conflitto.

ALLEGATO AL PROSPETTO PARTE III: SOGGETTI DISTRIBUTORI

Gli intermediari iscritti nell'elenco di cui all'Art. 109 del D.Lgs 7 dicembre 2005 nr. 209, che procedono alla distribuzione del prodotto sono:

- Unicredit Banca S.p.A. appartenente al Gruppo Unicredito Italiano - sede legale e direzione generale:
Via Zamboni 20 - 40126 Bologna.

PAGINA LASCIATA VOLUTAMENTE BIANCA

Aviva S.p.A.

V.le Abruzzi 94 - 20131 Milano

www.avivaitalia.it

Tel. +39 02 2775.1

Fax +39 02 2775.204



Aviva S.p.A. è una società del Gruppo Aviva



Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 18240 del 28/07/1989 (Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10/08/1989) Capitale Sociale Euro 429.713.613,12 (i.v.) R.E.A. di Milano 1284961 Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA 09269930153 Sede legale e sede sociale in Italia Viale Abruzzi 94 20131 Milano Società soggetta a direzione e coordinamento di Aviva Italia Holding S.p.A.

Regolamento del Fondo Interno Assicurativo



- **AVIVA SMART 07**

Art. 1 ISTITUZIONE E DENOMINAZIONE DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO

L'Impresa di Assicurazione ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un portafoglio di valori mobiliari raggruppati nel Fondo Interno Assicurativo, denominato AVIVA SMART 07. Il patrimonio del Fondo Interno Assicurativo costituisce patrimonio separato rispetto al patrimonio dell'Impresa di Assicurazione ed a quello di ogni altro Fondo Interno Assicurativo dalla stessa gestito.

L'Impresa di Assicurazione, qualora ne ravvisasse l'opportunità in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza anche in termini di costi di gestione, senza addurre danno alcuno all'Investitore-contraente e nel rispetto dei criteri e dei profili di investimento scelti dall'Investitore-contraente all'atto della stipula del Contratto, potrà procedere alla fusione del presente Fondo Interno Assicurativo con altri Fondi aventi analoghe caratteristiche.

Qualora l'Impresa di Assicurazione intenda dar corso all'operazione di fusione dovrà inviare una comunicazione all'Investitore-contraente.

Il valore del patrimonio del Fondo Interno Assicurativo non può essere inferiore all'importo delle Riserve Matematiche costituite dall'Impresa di Assicurazione per le assicurazioni sulla vita, le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.

La valuta di denominazione del Fondo Interno Assicurativo è l'Euro.

Art. 2 SCOPO DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO

Lo scopo del Fondo Interno Assicurativo è di realizzare l'incremento delle somme conferite dai sottoscrittori di un Contratto espresso in quote del Fondo Interno Assicurativo stesso.

I rischi connessi all'investimento nel Fondo Interno Assicurativo sono quelli derivanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito il Fondo stesso, oscillazioni a loro volta riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del Fondo Interno Assicurativo, nonché dal rischio di cambio per le attività denominate in valute estere.

Per apprezzare il rischio derivante da un investimento in strumenti finanziari è necessario tenere presenti i seguenti elementi:

- la variabilità di prezzo dello strumento;
- la sua liquidabilità;
- la divisa in cui è denominato;
- altri fattori, fonte di rischi generali.

Il presente Contratto, essendo una unit linked, ha la caratteristica peculiare di avere le sue prestazioni collegate al valore delle quote di uno o più fondi, le quali a loro volta dipendono dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione. Per questo motivo ed in considerazione del fatto che non sussiste una garanzia di risultato o di rendimento minimo prestata dall'Impresa di Assicurazione, il rischio di investimento è sopportato dall'Investitore-contraente.

In particolare, l'investimento nei Fondi Interni Assicurativi è esposto ai rischi legati alle oscillazioni delle quote, che dipendono principalmente dall'andamento degli strumenti finanziari sottostanti al Fondo (il cosiddetto **rischio generico o sistematico**).

Nel caso in cui il Fondo Interno Assicurativo investa una quota preponderante dei propri attivi nei mercati azionari, sarà il rendimento della categoria – geografica o settoriale – di azioni nel quale è investito l'OICR stesso a determinare l'andamento erratico del valore delle quote; nel caso, invece, di un OICR che investa prevalentemente in titoli di debito, la variabilità delle performance sarà determinata in primo luogo dall'andamento dei tassi di interesse (c.d. **rischio di interesse**), che influenzano i prezzi delle obbligazioni a tasso fisso, condizionandone il rendimento.

Per i contratti unit linked, i rischi collegati alla situazione specifica degli emittenti degli strumenti finanziari (il **rischio emittente** e il **rischio specifico**), appaiono marginali, in quanto la diversificazione permessa dalla natura stessa degli OICR neutralizza quasi completamente tali rischi.

Anche il **rischio di liquidità**, correlato all'attitudine di uno strumento finanziario a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, è contenuto in quanto il valore delle quote del Fondo è calcolato

periodicamente, il valore delle quote è pubblicato su quotidiani nazionali, oltre che nel sito dell'Impresa di Assicurazione e la liquidazione delle somme richieste dall'Investitore-contraente avviene entro i termini indicati dalle Condizioni di Assicurazione.

Il rischio cambio, infine, non sussiste perché il Fondo è denominato in Euro.

Non sono presenti altri fattori di rischio generale rilevanti per l'Investitore-contraente.

La politica di gestione del Fondo Interno Assicurativo, perseguendo la salvaguardia del patrimonio da oscillazioni dei mercati azionari o da variazioni dei mercati obbligazionari tali da pregiudicare la prestazione prevista alla scadenza del Contratto, può prevedere scelte di investimento particolarmente flessibili che non rendono significativo il confronto tra l'andamento della gestione e uno specifico parametro oggettivo di riferimento.

La volatilità media annua attesa del Fondo è pari all'8%.

Il profilo di rischio del Fondo è medio.

Art. 3 TIPOLOGIA DEGLI INVESTIMENTI

La caratteristica principale del Fondo Interno Assicurativo è quella di investire gli attivi detenuti dall'Impresa di Assicurazione in:

- a) quote di uno o più Organismi di Investimento Collettivi di Risparmio (OICR) – sia di diritto comunitario che di diritto estero che soddisfino le condizioni richieste dalla Direttiva CEE 85/611 come modificata dalla Direttiva CEE 88/220 denominati in Euro o in altre valute internazionali;
- b) strumenti finanziari di vario genere, tra i quali i titoli di Stato e garantiti dallo Stato, obbligazioni anche del settore privato, Zero Coupon e/o strumenti a questi assimilabili, strumenti del mercato monetario, denominati in qualsiasi valuta ed oggetto di transazione sia sui mercati nazionali che sui mercati internazionali e liquidità. L'utilizzo di strumenti finanziari derivati è ammesso per soli fini di copertura o al fine di realizzare una gestione efficace del portafoglio del Fondo Interno Assicurativo nel rispetto comunque delle disposizioni introdotte dal provvedimento ISVAP nr 297/1996 e sue successive modifiche;

Si evidenzia che, nel caso di andamenti di mercato azionario od obbligazionario particolarmente negativi, è possibile che vi sia la necessità di fare ricorso totalmente a strumenti di cui al precedente punto b). Gli investimenti saranno effettuati in modo tale da poter consentire il soddisfacimento delle prestazioni a scadenza; in questa evenienza non sarà possibile modificare l'investimento fino alla scadenza contrattuale.

Gli attivi sottostanti il Fondo Interno Assicurativo vengono investiti secondo la seguente ripartizione:

COMPARTO	MINIMO	MASSIMO
Liquidità	0%	20%
Monetario	0%	100%
Obbligazionario	0%	100%
Azionario	0%	50%

Nel corso del periodo di sottoscrizione del Contratto il patrimonio netto del Fondo Interno Assicurativo viene investito con criteri prudenziali.

In conformità a quanto disposto dalla Sezione 3, punto 2 della Circola ISVAP 474/D come modificato dall'Art. 30 comma 3 della Circolare ISVAP 551/D, il patrimonio del Fondo Interno Assicurativo non potrà essere investito in parti di uno stesso OICR armonizzato in misura superiore al 25% delle attività che costituiscono il Fondo stesso.

Inoltre, l'investimento in strumenti finanziari detenuti per valori superiori al 20% dell'emissione non potrà essere superiore al 10% delle attività del Fondo Interno Assicurativo. Gli strumenti finanziari non quotati in mercati regolamentati non potranno superare il 10% del totale delle attività assegnate al Fondo stesso.

Gli Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio che compongono il Fondo Interno Assicurativo sono stati scelti in base alla loro potenzialità di crescita sul lungo periodo e alla loro solidità finanziaria.

L'Impresa di Assicurazione si riserva di affidare la gestione del Fondo Interno Assicurativo e le relative scelte di investimento a qualificate Società di Gestione del Risparmio, nel quadro dei criteri di allocazione del patrimonio da essa predefiniti, attraverso un adeguato e sistematico servizio di asset allocation.

L'Impresa di Assicurazione ha comunque l'esclusiva responsabilità nei confronti dei Contraenti per l'attività di gestione del Fondo.

Nella gestione potrà essere fatto ricorso all'utilizzo di strumenti derivati, qualora utili a proteggere il valore dell'investimento. L'impiego di tali strumenti finanziari sarà comunque coerente con il profilo di rischio del Fondo Interno Assicurativo.

Inoltre:

- si prevede la possibilità di investire in parti di OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo UniCredito Italiano o in altri strumenti finanziari emessi da Società del Gruppo UniCredito Italiano;
- non si prevede di investire in parti di OICR o quote di Sicav promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo AVIVA o in altri strumenti finanziari emessi da Società del Gruppo AVIVA.

Attualmente è previsto che il Fondo Interno Assicurativo AVIVA SMART 07 investa gli attivi in quote di uno o più OICR che sono esenti da imposizione fiscale; pertanto sul Fondo non maturerà alcun credito di imposta. Tuttavia, qualora il Fondo Interno Assicurativo investa gli attivi in OICR soggetti a imposizione fiscale, gli eventuali crediti d'imposta maturati nel Fondo verranno trattenuti dall'Impresa di Assicurazione e pertanto non andranno a beneficio dei Contraenti. Tale mancato riconoscimento si può tradurre, indirettamente, in una doppia imposizione fiscale.

Le eventuali somme retrocesse all'Impresa di Assicurazione dalle Società di gestione del risparmio, derivanti dalle commissioni di gestione applicate agli OICR, saranno riconosciute al patrimonio del Fondo Interno Assicurativo con la stessa frequenza di valorizzazione delle quote.

Art. 4 PARTECIPANTI AL FONDO INTERNO ASSICURATIVO

Al Fondo Interno Assicurativo possono partecipare sia le persone fisiche che le persone giuridiche, mediante la sottoscrizione di un Contratto espresso in quote del Fondo Interno Assicurativo stesso.

Art. 5 SPESE GRAVANTI SUL FONDO INTERNO ASSICURATIVO

Le spese a carico del Fondo Interno Assicurativo, trattenute giornalmente dall'Impresa di Assicurazione sono rappresentate da:

- a) Commissione di gestione applicata dall'Impresa di Assicurazione: viene trattenuta giornalmente ed incide sulla valorizzazione delle quote del Fondo Interno Assicurativo stesso; è applicata sul patrimonio complessivo del Fondo Interno Assicurativo, al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico del Fondo dei punti d) e) f) g) che seguono, ed è pari allo 1,55% su base annua. Tale commissione è comprensiva del costo relativo alla maggiorazione in caso di decesso dell'Assicurato. Nel periodo in cui le disponibilità del Fondo Interno Assicurativo fossero investite totalmente nelle attività finanziarie di cui al punto b) del precedente Art. 3 "TIPOLOGIA DEGLI INVESTIMENTI", la commissione di gestione sarà ridotta dallo 1,55% allo 0,55% - su base annua -.
- b) Commissione per la differenza a scadenza prestata da HVB Milano - Bayerische Hypo - und Vereinsbank AG: viene trattenuta giornalmente dall'Impresa di Assicurazione in misura pari allo 0,25% - su base annua - delle attività di pertinenza del Fondo stesso - valorizzate a valori correnti di mercato - al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico del Fondo dei punti d) e) f) g) che seguono. Nel periodo in cui le disponibilità del Fondo Interno Assicurativo fossero investite totalmente nelle attività finanziarie di cui al punto b) del precedente Art. 3 "TIPOLOGIA DEGLI INVESTIMENTI", la commissione per la differenza a scadenza prestata da HVB Milano sarà ridotta dallo 0,25% allo 0,10% - su base annua -.
- c) Commissione per il massimo valore unitario delle quote del Fondo Interno Assicurativo raggiunto nel periodo che va dalla data di costituzione dello stesso al 30 novembre 2008 prestata da HVB Milano - Bayerische Hypo - und Vereinsbank AG: viene trattenuta giornalmente dall'Impresa di Assicurazione, nel periodo dal 1° dicembre 2007 al 30 novembre 2008, in misura pari allo 0,125% - su base annua - delle attività di pertinenza del Fondo stesso - valorizzate a valori correnti di mercato - al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico del Fondo che seguono.
- d) Gli oneri di intermediazione e le spese di negoziazione, amministrazione e custodia delle attività.
- e) Le spese di pubblicazione del valore unitario delle quote.
- f) I compensi dovuti alla Società di Revisione di cui all'Art. 7 "REVISIONE CONTABILE" che segue.
- g) gli oneri fiscali, le spese per l'eventuale deposito presso i soggetti abilitati e gli oneri connessi agli strumenti finanziari ricompresi nel patrimonio gestito.

h) Commissioni di gestione applicate dalla SGR: sul Fondo Interno Assicurativo gravano indirettamente le spese di gestione e gli oneri propri degli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) in cui sono investite le relative disponibilità. Tali commissioni vengono espresse in percentuale sul valore giornaliero del patrimonio degli OICR. La percentuale massima delle commissioni prelevate da parte della Società di Gestione (SGR) è pari a 2,50% su base annua.

Qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente, previa comunicazione all'Investitore-contraente, l'Impresa di Assicurazione potrà rivedere il costo massimo sopra previsto e in questo caso all'Investitore-contraente è concesso il riscatto totale senza penalità. Si precisa che la commissione massima su base annua applicata dalla Società di Gestione (SGR) alla data di costituzione del Fondo Interno Assicurativo non è superiore a:

- a 1,60% per gli OICR appartenenti al comparto azionario;
- a 1,20% per gli OICR appartenenti al comparto obbligazionario;
- a 0,80% per gli OICR appartenenti al comparto monetario.

Gli eventuali introiti derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dall'Impresa di Assicurazione in virtù di accordi con soggetti terzi sono interamente riconosciuti a favore dei Fondi Interni.

Il valore monetario delle eventuali somme retrocesse all'Impresa di Assicurazione dalla Società di gestione sarà annualmente quantificato nel rendiconto annuale del Fondo Interno Assicurativo ed ogni anno potrà variare in funzione del diverso peso degli OICR appartenenti al comparto azionario, obbligazionario e monetario all'interno del Fondo Interno Assicurativo stesso.

Nel caso in cui tali riconoscimenti di utilità subiscano variazioni in senso sfavorevole per il Fondo, l'Impresa di Assicurazione adotterà le soluzioni più idonee al fine di neutralizzare le conseguenze economiche di tali variazioni.

Si precisa altresì che su ciascun OICR possono gravare una serie di oneri ulteriori che riducono il valore unitario delle relative quote quali, ad esempio, le spese di pubblicazione del valore della quota, gli oneri di intermediazione per la compravendita mobiliare, le spese legali e fiscali, i costi di Banca Depositaria e di transfer agent.

Non sono invece previsti oneri connessi alla sottoscrizione ed al rimborso delle quote degli OICR.

Art. 6 VALORE UNITARIO DELLE QUOTE E RELATIVA PUBBLICAZIONE

Modalità di valorizzazione delle quote:

Il valore unitario delle quote del Fondo Interno Assicurativo si ottiene dividendo il patrimonio netto giornaliero dello stesso per il numero delle quote in cui è ripartito alla stessa data il Fondo Interno Assicurativo. Il patrimonio netto giornaliero del Fondo Interno Assicurativo viene determinato in base alla valorizzazione – a valori correnti di mercato – di tutte le attività di pertinenza del Fondo, al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico del Fondo di cui al precedente Art. 5 “SPESE GRAVANTI SUL FONDO INTERNO ASSICURATIVO”.

Le attività e le passività di pertinenza di ciascun Fondo Interno Assicurativo sono valorizzate a valori correnti di mercato riferiti allo stesso giorno di valorizzazione delle quote o, in alternativa se tali valori non fossero disponibili (ad esempio a seguito di decisioni degli Organi di Borsa o di eventi che provochino rilevanti turbative dei mercati), al primo giorno utile precedente.

Nei giorni di calendario in cui - per qualsiasi ragione - non fosse disponibile il valore unitario delle quote del Fondo Interno Assicurativo, l'Impresa di Assicurazione considera come valore unitario delle quote quello risultante il primo giorno di rilevazione successivo.

Il valore unitario delle quote, quale risulta dal prospetto giornaliero, viene pubblicato su un principale quotidiano finanziario a diffusione nazionale, indicato nel Prospetto Informativo. L'Impresa di Assicurazione si riserva, previo avviso all'Investitore-contraente, di modificare il giornale su cui è pubblicato il valore unitario delle quote del Fondo Interno Assicurativo.

Tempistica di valorizzazione delle quote:

Il valore unitario delle quote del Fondo Interno Assicurativo sopra indicato è determinato quotidianamente dall'Impresa di Assicurazione utilizzando per la valorizzazione delle attività di pertinenza del Fondo medesimo il prezzo di mercato del secondo giorno precedente a quello di valorizzazione ad esclusione dei giorni di chiusura delle Borse valori nazionali ed internazionali. I prezzi utilizzati sono i prezzi di chiusura desunti dal Listino Ufficiale delle Borse valori nazionali ed internazionali.

Nel caso in cui sopravvengano eventi che provochino rilevanti turbative dei mercati tali da comportare la sospensione, eliminazione o mancata rilevazione del valore di mercato degli Organismi di Investimento

Collettivo di Risparmio sottostanti il Fondo Interno Assicurativo la quotazione viene rinviata fino a quando la quotazione degli stessi si renda nuovamente disponibile.

Per "Evento di Turbativa dei Mercati" si intende, con riferimento agli Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio sottostanti il Fondo Interno Assicurativo, l'esistenza di una sospensione o limitazione alle contrattazioni sul corrispondente Mercato Borsistico di Riferimento. Per completezza, resta inteso che una limitazione all'orario normale di contrattazione annunciata dal Mercato Borsistico di Riferimento, non costituirà un Evento di Turbativa dei Mercati, al contrario, una limitazione alle contrattazioni dovuta ad una fluttuazione dei prezzi che eccede i livelli permessi dalle autorità competenti costituirà un Evento di Turbativa dei Mercati.

Alla data di costituzione il valore unitario delle quote del Fondo Interno Assicurativo è convenzionalmente fissato ad Euro 5,00.

Art. 7 REVISIONE CONTABILE

Annualmente, alla chiusura di ogni esercizio, l'Impresa di Assicurazione redige il rendiconto della gestione di ciascun Fondo Interno Assicurativo.

Entro un mese dalla data di redazione del rendiconto della gestione, il Fondo Interno Assicurativo è sottoposto a verifica contabile da parte di una Società di Revisione iscritta all'Albo Speciale di cui al Decreto Legislativo del 24/02/1998 nr. 58 art. 161, e successive modificazioni che attesta la rispondenza del Fondo Interno Assicurativo al presente Regolamento e certifica l'adeguatezza delle attività gestite rispetto agli impegni assunti, sulla base delle Riserve Matematiche, ed il valore unitario delle quote.

L'utilizzo di strumenti finanziari derivati è ammesso per soli fini di copertura o al fine di realizzare una gestione efficace del portafoglio del Fondo Interno Assicurativo nel rispetto comunque delle disposizioni introdotte dal provvedimento ISVAP nr 297/1996 e sue successive modifiche.

Il rendiconto della gestione, insieme alla relazione di revisione predisposta dalla Società di Revisione, è a disposizione dell'Investitore-contraente presso la sede dell'Impresa di Assicurazione ultimata la verifica della Società di Revisione e comunque non oltre 30 giorni dalla sua redazione.

Art. 8 MODIFICHE DEL REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO

Il presente Regolamento del Fondo Interno Assicurativo può subire modifiche derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con l'esclusione di quelli meno favorevoli per l'Investitore-contraente. Tali modifiche saranno tempestivamente comunicate ai Contraenti.

Come indicato al precedente punto 1. del presente Regolamento, è inoltre ammessa la possibilità di fusione del Fondo Interno Assicurativo con altro Fondo dell'Impresa di Assicurazione avente caratteristiche del tutto simili.

In tal caso, l'Impresa di Assicurazione provvederà ad inviare una comunicazione all'Investitore-contraente contenente le motivazioni che hanno determinato la scelta di fusione e le relative conseguenze anche in termini economici, la data di effetto della fusione, le caratteristiche e la composizione del Fondo Interno Assicurativo interessato dall'operazione, l'indicazione delle commissioni gravanti sul nuovo Fondo Interno Assicurativo, i criteri di liquidazione degli attivi del Fondo oggetto di fusione e di reinvestimento nel nuovo Fondo nonché le modalità di adesione o meno all'operazione di fusione.

L'Impresa di Assicurazione provvederà a trasferire, senza alcun onere o spese per l'Investitore-contraente, tutte le attività finanziarie relative al Fondo Interno Assicurativo originariamente collegato al Contratto presso il Fondo derivante dalla fusione.

Indipendentemente dalle modalità di fusione, tale operazione non potrà comportare alcun aggravio economico per l'Investitore-contraente.

Aviva S.p.A.

V.le Abruzzi 94 - 20131 Milano

www.avivaitalia.it

Tel. +39 02 2775.1

Fax +39 02 2775.204



Aviva S.p.A. è una società del Gruppo Aviva



Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 18240 del 28/07/1989 (Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10/08/1989) Capitale Sociale Euro 429.713.613,12 (i.v.) R.E.A. di Milano 1284961 Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA 09269930153 Sede legale e sede sociale in Italia Viale Abruzzi 94 20131 Milano Società soggetta a direzione e coordinamento di Aviva Italia Holding S.p.A.